



FONDAZIONE
LELIO E LISLI BASSO ISSOCO

 Europeanrights.eu



**OSSERVATORIO SUL RISPETTO DEI DIRITTI
FONDAMENTALI IN EUROPA**

RAPPORTO 2016

Indice

<i>Premessa</i>	2
Dignità.....	4
Libertà.....	12
Uguaglianza.....	24
Solidarietà.....	34
Cittadinanza.....	44
Giustizia.....	49

Premessa

I diritti fondamentali in Europa

In Europa, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, il sistema di protezione dei diritti umani si è sviluppato su più livelli, con diversi strumenti e con diversa efficacia:

- Nell'ambito del Consiglio d'Europa è fondato sulla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 e di altre numerose convenzioni specifiche. In quest'ambito, l'efficacia della protezione è rafforzata dall'obbligo dei giudici nazionali di rispettare la CEDU e dalla possibilità per i singoli, che ritengano violati i diritti loro riconosciuti dalla CEDU, di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani dopo aver esperito tutti i rimedi giudiziari offerti dallo Stato.
- Nell'ambito dell'Unione europea il sistema di protezione dei diritti è attualmente fondato sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che, a partire dal Trattato di Lisbona, vincola il diritto dell'Unione e il diritto nazionale che ad esso si riferisce al rispetto dei principi e dei diritti previsti dalla Carta. Questa è articolata in 50 articoli, che sanciscono altrettanti diritti - il più completo elenco di diritti fondamentali esistente a livello sopranazionale, comprendente anche tutti quelli sanciti dalla CEDU - suddivisi in sei capitoli intitolati ad altrettanti valori: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. In quest'ambito, la garanzia della tutela è offerta dall'obbligo dei giudici nazionali di applicare direttamente il diritto dell'Unione, anche quando in contrasto con le leggi nazionali, e dal ruolo della Corte di giustizia dell'UE, che può imporre agli Stati il rispetto dei Trattati.
- Nell'ambito statale, i diritti fondamentali delle persone sono previsti dalla Costituzione, il cui rispetto è garantito dai giudici e, nel caso di leggi che appaiano violarla, dalla Corte costituzionale.

L'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

I molteplici problemi creati dall'interazione fra i vari ordinamenti e dalle differenti competenze delle corti europee e nazionali non possono essere tutti risolti secondo una formale gerarchia - che presupporrebbe un unico sistema e non l'attuale complesso sistema "multicentro" - ma piuttosto attraverso un confronto costante e una evoluzione progressiva della giurisprudenza. E' dunque necessario da parte degli operatori del diritto e dei giuristi europei conoscere la giurisprudenza delle Corti europee ed anche le giurisprudenze nazionali per affinare e comparare le diverse tecniche interpretative e costruire una comune cultura giuridica europea che assicuri la migliore tutela "multilivello" dei diritti.

Di qui l'idea di creare un Osservatorio che offra una puntuale documentazione e un confronto permanente sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa. A questo scopo si è realizzato presso la Fondazione Basso, con la collaborazione di correnti della magistratura europea e di alcune Università, un sito web (www.europeanrights.eu), operativo dal 2007, che pubblica in tre lingue, italiano, francese e inglese, tutti gli atti rilevanti - norme, raccomandazioni, sentenze dei giudici europei e dei giudici dei Paesi dell'Unione europea, articoli e commenti - che riguardano la concreta tutela dei diritti in Europa. Si aggiunge anche la segnalazione delle più rilevanti decisioni di paesi extraeuropei su temi sensibili per la cultura dei diritti umani.

Una Newsletter puntualmente pubblicata ogni due mesi aggiorna su tutte le novità individuate attraverso un accurato monitoraggio dagli studiosi che collaborano gratuitamente con la Fondazione. La classificazione di tutti i documenti sulla base degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne rende agevole la consultazione, tanto che ad oggi gli accessi al sito superano i 10 milioni.

Il Rapporto che qui si presenta intende offrire a un pubblico più vasto dei giuristi cui è prevalentemente dedicato il lavoro dell'Osservatorio un sintetico panorama della giurisprudenza delle Corti europee e nazionali che nel corso del 2015 hanno interpretato e attuato i principi e i diritti consacrati nella Carta.

La sintesi degli atti più rilevanti che hanno riguardato nel corso del 2015 il rispetto dei diritti fondamentali in Europa viene qui articolata sulla base dei sei capitoli nei quali sono suddivisi i diritti sanciti dalla Carta. Si tratta ovviamente di una suddivisione approssimativa, dato che vari atti fanno riferimento a più di un diritto.

Dato l'intento divulgativo del Rapporto non vi è nessuna pretesa di completezza. Si confida però che il quadro complessivo faccia comprendere che, con tutte le difficoltà in cui si dibatte l'Europa, questa rimane tuttora una regione del mondo nel quale la giurisdizione garantisce ampiamente i diritti fondamentali delle persone.

DIGNITA'

I cinque articoli del capitolo "dignità" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riguardano: l'inviolabilità della dignità umana, il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona e i principi di bioetica, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

Dignità umana e diritto alla vita (articoli 1 e 2)

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo condanna la pena di morte, ne invoca una moratoria e ricorda che l'esecuzione nei confronti dei minori e dei disabili viola il diritto internazionale

Nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2015, il Parlamento europeo ribadisce la propria condanna nei confronti dell'uso della pena di morte e appoggia con forza l'introduzione di una moratoria al riguardo, quale passo verso l'abolizione; sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena di morte contribuisce al rafforzamento della dignità umana e che l'abolizione universale costituisce l'obiettivo finale dell'Unione europea. Il Parlamento condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano e continua a essere profondamente preoccupato per l'applicazione della pena di morte nei confronti di minori e di persone con disabilità mentale o intellettiva e chiede che tale pratica cessi immediatamente e definitivamente, in quanto viola le norme internazionali in materia di diritti umani.

Corte europea dei diritti umani

Violazione del diritto alla vita per negligenza nelle cure post-operatorie

Sentenza del 12 dicembre 2015, Lopez de Sousa Fernandes c. Portogallo. Il caso concerne il decesso del coniuge della ricorrente, sopravvenuto dopo un intervento correttamente effettuato, ma non seguito da adeguata sorveglianza post-operatoria, che avrebbe consentito al paziente di accedere a cure d'urgenza appropriate ad evitare rischi di meningite infettiva.

Viola il diritto alla vita il rifiuto degli ospedali pubblici di accogliere un neonato in pericolo

Con sentenza del 27 ottobre 2015, AsiyeGenç c. Turchia, la Corte ha ritenuto la violazione del diritto alla vita in relazione alla morte di un neonato conseguente al rifiuto di accoglierlo in via di urgenza da parte degli ospedali pubblici.

L'espulsione dalla Russia verso la Siria costituisce una violazione del diritto alla vita, del divieto di tortura e del divieto di espulsione in Paesi a rischio

Tre sentenze del 15 ottobre 2015, L.M. e altri c. Russia. I ricorrenti LM (palestinese apolide), AA e MA (siriani) sono tre giovani rispettivamente di 27, 28 e 21 anni che nel 2013 scappano dalla Siria e l'anno successivo chiedono, senza successo, lo status di rifugiato in Russia. Poco più di un mese dopo vengono arrestati, senza permesso di soggiorno, nella fabbrica di abbigliamento dove lavoravano; di conseguenza le autorità dispongono la loro espulsione e ne ordinano l'accompagnamento in un centro di identificazione ed espulsione. Ma nel maggio del 2014 la Corte europea dispone la sospensione dell'espulsione e con le sentenze citate per la

prima volta definisce la situazione attuale in Siria altamente rischiosa per la vita, e dichiara che l'espulsione verso questo Paese viola sia l'articolo 2 CEDU (diritto alla vita), sia l'articolo 3 CEDU (proibizione della tortura).

Non viola il diritto alla vita la cessazione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale ordinata dal Consiglio di Stato francese

Sentenza del 5 giugno 2015, Lambert e altri c. Francia. La Corte europea ha ritenuto legittima la decisione del Consiglio di Stato di sospendere l'alimentazione e l'idratazione forzata di un soggetto in coma irreversibile, come richiesto dalla moglie e dai fratelli del paziente, pur nel dissenso dei genitori dello stesso.

Corti nazionali

Italia

Ribadita la ridotta immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in caso di crimini di guerra e contro l'umanità

La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 30/2015 dell'11 febbraio 2015 è tornata sui principi già affermati dalla sentenza n. 238/2014¹: non operano nell'ordinamento italiano i limiti pur stabiliti dal diritto internazionale alla risarcibilità dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra ad opera della Germania nazista, che offendono così radicalmente la dignità della persona; sullo stesso tema insiste la Corte di cassazione con la sentenza n. 43696/2015 del 14 settembre 2015, in ordine alla ridotta immunità degli Stati relativamente alla commissione di gravissimi crimini internazionali, che richiama la Convenzione di Ginevra, la CEDU e la Carta dei diritti UE.

Belgio

E' legittima la norma che consente anche al minore dotato di capacità di discernimento di fare ricorso all'eutanasia

La Cour Constitutionnelle belga, con sentenza del 29 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso promosso contro la legge del 28 febbraio 2014 (di modifica alla legge 28 maggio 2002), volta a estendere la possibilità di ricorso all'eutanasia anche ai minori non emancipati. Secondo la Corte, che richiama anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non commette illecito il medico che pratichi l'eutanasia su richiesta di un minore non emancipato dotato della capacità di discernimento, che "si trovi in una situazione medica di sofferenza fisica costante e insopportabile, senza speranza" risultante da "un'affezione accidentale o patologica grave e incurabile" e che tale sofferenza non possa essere "placata" e provochi il decesso "a breve termine".

Regno Unito

La sentenza giustifica l'ordine di sospendere il supporto respiratorio a una bambina di otto anni
L'England and Wales High Court of Justice, Family Division, con sentenza del 19 ottobre 2015, ha spiegato le ragioni per le quali il prolungamento dei trattamenti sanitari praticati nei confronti di una piccola paziente senza alcuna prospettiva di miglioramento delle sofferenze patite, né di autonoma sopravvivenza, era ingiustificato nell'interesse della minore.

¹ Si veda la sentenza della Corte costituzionale italiana n.238/2014 del 22 ottobre 2014, Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 9 marzo 2015, p. 3, http://www.europeanrights.eu/public/eventi/RAPPORTO_2015.pdf

Corti extraeuropee

Stati Uniti

La pena di morte è contraria alla Costituzione dello Stato del Connecticut

Nel 2012 l'Assemblea Legislativa dello Stato del Connecticut ha adottato il *Public Act 12-5* che ha abolito la pena di morte per tutti coloro che siano stati condannati a partire dal 25 aprile 2012 in poi. La *Connecticut Supreme Court*, con sentenza del 25 agosto 2015, ha confermato la contrarietà della pena capitale alla Costituzione dello Stato stabilendo, inoltre, che il mantenimento della pena di morte per le persone condannate prima del 25 aprile 2012 rappresenterebbe una violazione del divieto costituzionale di pene crudeli ed inumane.

Argentina

In caso di stato vegetativo permanente possono essere sospese l'idratazione e l'alimentazione artificiali

La *Corte Suprema de Justicia de la Nación*, con sentenza del 7 luglio 2015, ha autorizzato la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali e di tutte le misure terapeutiche nei confronti un paziente in stato vegetativo permanente. Nella motivazione della propria decisione la Corte ha anche richiamato la sentenza *Lambert e altri c. Francia*² della Corte di Strasburgo.

Sud Africa

E' illegittimo il divieto assoluto del suicidio medico assistito

La *High Court of South Africa*, con sentenza del 30 aprile 2015, pur restringendo l'efficacia della pronuncia alla risoluzione del caso concreto, ha stabilito che le disposizioni che criminalizzano e proibiscono in maniera assoluta il suicidio medico assistito limitano in maniera ingiustificabile il diritto alla dignità umana e all'integrità fisica e psicologica, in contrasto con il *Bill of Rights* sudafricano.

Canada

E' illegittima la norma che punisce il suicidio assistito in caso di chiara volontà di porre termine a sofferenze costanti e intollerabili

La *Supreme Court of Canada*, con sentenza del 6 febbraio 2015, ha dichiarato nulle, per violazione dell'articolo 7 della *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (diritto alla vita, libertà e sicurezza), la sezioni 241(b) e 14 del Codice Penale, relative alla punibilità come reato del suicidio assistito, nei limiti in cui proibiscono ad un adulto mentalmente capace di ricorrere alla morte medicalmente assistita, allorché abbia espresso una chiara volontà di terminare la propria vita ed abbia una condizione medica grave e irrimediabile, tale da provocargli una sofferenza costante ed intollerabile.

Tribunali internazionali

Corte Internazionale di Giustizia

I crimini commessi in territorio croato nel periodo 1991-1995 non rientrano nel concetto di genocidio

² Vedi sopra: Corte europea dei diritti umani, sentenza 5 giugno 2015

Il 2 luglio 1999 la Repubblica di Croazia ha presentato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per istituire un procedimento contro la Repubblica Federale di Jugoslavia riguardante presunte violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio commesse nel periodo 1991-1995. Il 18 novembre 2008 la Corte ha parzialmente rigettato le eccezioni preliminari del convenuto (nel frattempo divenuto Serbia) che, successivamente, ha presentato contro-ricorso. Con sentenza del 3 febbraio 2015, causa *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)*, la Corte ha respinto entrambi i ricorsi stabilendo che i crimini commessi nel territorio croato nel periodo 1991-1995, pur rientrando nel novero dell'articolo II (a) e (b) della Convenzione, non possono considerarsi genocidio per carenza dell'elemento del *dolus specialis* o *mens rea* (intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale) e, pertanto, integrare una responsabilità ai sensi della Convenzione stessa.

Integrità fisica e psichica (articolo 3)

Corte europea dei diritti umani

La vittima di violenze sessuali va protetta durante il processo da ripetuti interrogatori aggressivi

Con sentenza del 28 maggio 2015, *Y. c. Slovenia*, la Corte ha ritenuto la Slovenia responsabile, oltre che per l'eccessiva durata del procedimento penale, tale da impedire un accertamento efficace dei fatti denunciati, anche per non aver protetto la ricorrente, particolarmente vulnerabile come vittima di violenze sessuali, durante il processo nel quale fra l'altro è stata sottoposta a un traumatico esame incrociato.

Bioetica e consenso informato nell'ambito della medicina (articolo 3)

Corte europea dei diritti umani

Non viola la Convenzione europea dei diritti umani il divieto di donare alla ricerca scientifica embrioni ottenuti a seguito di fecondazione assistita

Sentenza di Grande Camera del 27 agosto 2015, *Parrillo c. Italia*. La Corte, con ampia motivazione, che ricostruisce fra l'altro la disciplina in materia degli Stati europei, argomenta che: a) sebbene importante, il diritto della ricorrente di donare gli embrioni non utilizzati per l'impianto alla ricerca scientifica non è uno dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU; b) diciassette Stati membri permettono la ricerca sulle cellule embrionali umane, in altri la materia non è regolamentata, ma le pratiche sono permissive; quattro Stati proibiscono qualsiasi ricerca sulle cellule embrionali e altri quattro, fra cui l'Italia, la permettono soltanto a particolari condizioni; c) va dunque riconosciuto alle autorità nazionali, nei limiti previsti dalle norme internazionali ed europee, un margine di discrezionalità nella disciplina della materia.

Costituisce una violazione della Convenzione un trattamento psichiatrico non volontario eseguito nel quadro di una ricerca scientifica

Sentenza del 23 luglio 2015, *Bataliny c. Russia*. Il caso riguarda un cittadino russo, che vive a Mosca, ricoverato d'urgenza in ospedale psichiatrico a seguito di un tentativo di suicidio. Il giorno seguente i genitori, giunti in ospedale per ricondurlo a casa secondo la sua richiesta,

non hanno potuto ottenerne le dimissioni e sono stati richiesti di andarsene. Nei giorni seguenti, a detta dei ricorrenti, il paziente, picchiato e legato al letto, era stato sottoposto ad esperimenti scientifici, con la somministrazione di un nuovo prodotto antipsicotico, ed impedito ad avere qualsiasi contatto con l'esterno. La Corte ha ritenuto: violato il diritto alla libertà del ricorrente per esser stato sottoposto, nel quadro di una ricerca scientifica, a trattamenti sanitari senza accertata necessità e senza il suo consenso; violato il divieto di trattamenti inumani e il diritto ad ottenere un'inchiesta effettiva.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sulla brevettabilità di organismi non in grado di svilupparsi in essere umano

Nell'importante sentenza del 18 dicembre 2014, International Stem Cell Corporation, la Corte ha affermato che un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano (nella specie, un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi), non costituisce un «embrione umano» ai sensi della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Pertanto, la Corte ha concluso che le utilizzazioni di un organismo del genere a fini industriali o commerciali possono essere, in linea di principio, oggetto di brevetto.

Corti nazionali

Italia

Le coppie portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili devono poter accedere alla procreazione medicalmente assistita: in questi casi non può costituire reato la selezione degli embrioni

La Corte costituzionale, con sentenza n. 96/2015 del 5 giugno 2015, ha dichiarato incostituzionali alcune norme nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti a criteri di gravità, richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 agosto 2012, *Costa e Pavan*, che in un caso analogo aveva condannato l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 229/2015 del 21 ottobre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma in materia di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità quale conseguenza necessaria della precedente sentenza n. 96, che ha dichiarato lecito il diritto della donna ad avvalersi delle tecniche mediche in questione

Regno Unito

E' obbligatorio informare dei rischi derivanti da un parto

L'United Kingdom Supreme Court, con sentenza dell'11 marzo 2015, si è pronunciata sugli obblighi di informazione in tema di consenso informato, ritenendo contraria al diritto alla vita privata la mancata comunicazione dei rischi che il parto avrebbe comportato per la salute del nascituro.

Corti extraeuropee

Australia

Sulla non brevettabilità dei geni

La *High Court of Australia*, con sentenza del 7 ottobre 2015, ha escluso la brevettabilità di alcune variazioni della sequenza nucleotidica che codifica per la proteina BRCA1, indicative della predisposizione a tumori al seno o alle ovaie, poiché non rientrante nel concetto di "patentable invention" di cui alla sezione 18(1)(a) del Patents Code 1990 e, in particolare, nel requisito di "modalità di produzione" ("manner of manufacture") di cui al medesimo articolo. La Corte ha così ribaltato la decisione della Corte Federale australiana (*Federal Court of Australia*) del 5 settembre 2014, con cui quest'ultima si era espressa a favore della brevettabilità delle sequenze naturali di acido nucleico (DNA e RNA) isolate dall'ambiente cellulare.

Trattamenti inumani, trattamenti degradanti (articolo 4)

Parlamento europeo

La complicità con la CIA degli Stati membri dell'Unione europea nelle "extraordinary renditions"

Lo studio del 15 settembre 2015 del Parlamento europeo "A quest for accountability? EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme" valuta l'ampiezza della responsabilità degli Stati membri per la loro complicità nelle "consegne speciali" e nei programmi segreti di detenzione guidati dalla CIA e le relative violazioni dei diritti umani.³

Corte europea dei diritti umani

Quando una persona si trova sotto il controllo della polizia, ogni ricorso alla forza non necessario viola la dignità umana: anche lo schiaffo di un poliziotto a una persona presente nel commissariato costituisce un trattamento degradante

La sentenza di Grande Camera del 28 settembre 2015, *Bouyid c. Belgio*, adottando un'interpretazione evolutiva dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, ha qualificato come trattamento degradante lo schiaffo inferto da un agente di polizia ad un individuo posto sotto il suo controllo: nel caso di specie si trattava rispettivamente dello schiaffo dato ad un soggetto che, condotto presso la stazione di polizia per essere identificato perché privo di documenti, aveva insultato un agente, e di quello dato a un'altra persona che veniva interrogata a proposito di un precedente alterco, invitandola a non appoggiarsi alla scrivania.

Costituisce violazione della dignità e della libertà personale la presenza di lesioni ingiustificate riportate durante l'arresto

Con sentenza del 16 luglio 2015, *Ghedir e altri c. Francia*, la Corte ha ritenuto che, in presenza di lesioni permanenti riportate dal ricorrente durante il suo arresto da parte di agenti di

³ Com'è noto, con sentenza del 23 febbraio 2016 la Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per avere violato l'art. 3 CEDU (divieto di tortura) e altre varie norme della Convenzione non solo cooperando al rapimento di Abu Omar e alla sua consegna alle autorità egiziane, esponendolo così a un grave e serio rischio di tortura, ma anche, e soprattutto, per avere impedito che le indagini svolte dalla Procura di Milano e i processi successivamente celebrati avessero il loro sbocco naturale nella effettiva *punizione* degli imputati ritenuti responsabili.

sorveglianza della Società nazionale dei trasporti ferroviari, e in assenza di spiegazioni soddisfacenti e convincenti che contrastassero le allegazioni del ricorrente, si doveva concludere che era stato violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

La legislazione italiana è inadeguata e priva di effetto dissuasivo per prevenire la reiterazione di possibili violenze della polizia come quelle commesse nel luglio 2001 al "G8" di Genova, in particolare per la mancata previsione del reato di tortura

Sentenza del 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia. Il ricorrente lamentava di essere stato vittima di violenze e sevizie, da qualificarsi come tortura, nel corso dell'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz-Pertini di Genova al termine del *summit* detto "G8". La Corte ha osservato che le autorità italiane avevano perseguito i responsabili dei maltrattamenti con capi di imputazione riferibili a vari delitti previsti dalla legislazione italiana. Tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi che derivano dall'articolo 3 della CEDU, la Corte ha concluso che la legislazione penale italiana si era rivelata inadeguata non solo a sanzionare gli atti di tortura ma anche priva dell'effetto dissuasivo necessario a prevenire simili violazioni e tutti gli altri maltrattamenti vietati dall'articolo 3. La mancanza di una previsione sanzionatoria appropriata per i comportamenti vietati dall'articolo 3, la normativa sulla prescrizione e la possibilità di concessione dell'indulto (quale previsto in precedenza dalla legge n.241 del 2006) possono in pratica impedire non soltanto la punizione dei responsabili di atti di tortura, ma anche degli autori di trattamenti inumani e degradanti, nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità giudiziarie.

Trattamenti inumani in ambito militare

Con sentenza del 12 marzo 2015, Lyalyakin c. Russia, la Corte ha condannato lo Stato per il trattamento inumano e degradante subito da un soldato diciannovenne costretto a presentarsi nudo davanti ai suoi commilitoni.

Continuano le pronunce della Corte⁴ sul sovraffollamento carcerario

Fra le altre, con sentenza del 10 marzo 2015, Varga e altri c. Ungheria, la Corte ha ribadito che lo Stato è tenuto a prendere delle misure per far fronte al problema sistemico della sovrappopolazione carceraria.

Costituisce trattamento degradante Il prelievo non autorizzato di tessuto da un defunto

Con sentenza del 13 gennaio 2015, Elberte c. Lettonia, la Corte ha stabilito che il prelievo di tessuto dal corpo del defunto marito della ricorrente, senza il suo consenso, ha costituito un trattamento degradante.

Corti nazionali

Italia

I giudici italiani riconoscono il risarcimento dei danni per il sovraffollamento carcerario

Il Tribunale di Roma, con decreto del 30.5.2015, ha accertato che le condizioni di detenzione sofferte dal ricorrente erano da considerarsi inumane e degradanti (alla luce dei parametri dettati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come i metri quadrati a disposizione dei

⁴ Si veda la pronuncia contro l'Italia e il successivo accertamento dell'adeguatezza dei provvedimenti adottati nel Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 9 marzo 2015, p. 5-6, http://www.europeanrights.eu/public/eventi/RAPPORTO_2015.pdf

singoli detenuti, la struttura delle celle, la possibilità e la frequenza delle ore trascorse in altri ambienti etc.) ed ha liquidato una somma a titolo risarcimento danni.

LIBERTA'

I quattordici articoli del capitolo "libertà" riguardano: il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto di asilo, la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione.

Libertà, sicurezza (articolo 6)

Corte europea dei diritti umani

E' illegale la detenzione in un istituto psichiatrico di un soggetto, senza che per questo procedimento sia previsto un esito di liberazione o di altra forma di detenzione

Sentenza del 16 luglio 2015, Kuttner c. Austria. Il ricorrente inizia a scontare una condanna a sei anni per lesioni inferte all'anziana madre, poi viene trasferito in una struttura consona ai disturbi mentali accertati da una perizia. Le sue richieste di rilascio condizionato vengono ripetutamente respinte a causa della sua ritenuta pericolosità sociale. La Corte ritiene violato il suo diritto alla libertà e alla sicurezza: si attua, infatti, una forma indeterminata e sproporzionata di forzato trasferimento di una persona penalmente responsabile in una struttura di salute mentale, dando luogo altresì ad una discriminazione fondata sulla disabilità mentale.

Illegittimo il fermo di polizia di un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni, a seguito di un diverbio con un agente

Con sentenza del 23 aprile 2015, François c. Francia, la Corte ha ritenuto costituire una violazione del diritto alla libertà personale il fermo di polizia (*garde à vue*) di un avvocato, che si era recato nella stazione di polizia per assistere un minorenne ed aveva avuto un diverbio con un agente per il rifiuto di quest'ultimo di inserire nel verbale alcuni dettagli richiesti dal legale. Ne era seguito il fermo e la perquisizione dell'avvocato, sottoposto inoltre ad un test alcolemico.

Corti nazionali

Regno Unito

Una paziente disabile deceduta mentre era ricoverata per una grave malattia in ospedale non può essere assimilata a una detenuta

L'England and Wales High Court, con sentenza del 29 ottobre 2015, ha ritenuto che una paziente disabile e incapace di esprimere un consenso informato, deceduta mentre era ricoverata in ospedale per grave malattia polmonare, non poteva considerarsi "in stato di detenzione" a norma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

E' legittimo il divieto per il paziente operato di lasciare la struttura sanitaria per un tempo limitato

L'England and Wales Court of Appeal, con sentenza del 20 ottobre 2015, ha ritenuto compatibile con il diritto alla libertà il divieto di lasciare, per un determinato lasso di tempo, la struttura sanitaria in cui la paziente era ricoverata a seguito di un intervento chirurgico.

Rispetto della vita privata e familiare (articolo 7)

Corte europea dei diritti umani

E' ingiustificata l'esclusione totale dalla vita del figlio di un padre risultato non essere il genitore naturale

La Corte, con sentenza del 16 luglio 2015, *Nazarenko c. Russia*, ha censurato l'inflessibilità del diritto di famiglia in Russia, che prevede l'esclusione completa e automatica di un padre non biologico dalla vita del figlio dopo l'accertamento di non esserne il genitore naturale, in violazione del diritto al rispetto della vita familiare.

Sul diritto alla vita familiare dei condannati all'ergastolo

Con sentenza del 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*, la Corte ha ritenuto che costituisse una violazione del diritto alla vita familiare il prolungato divieto imposto ai condannati a vita di ricevere visite dai familiari.

E' ingiustificato l'annullamento di un'adozione trentuno anni dopo la sua omologazione

Con sentenza del 24 marzo 2015, *Zaiet c. Romania*, la Corte ha ritenuto che l'annullamento di un'adozione disposto trentuno anni dopo la sua omologazione, su richiesta della sorella dell'adottato a causa di una successione, costituisse una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Sulla violazione della vita privata di un transessuale sottoposto ad accertamenti indebiti

Con sentenza del 10 marzo 2015, *Y.Y c. Turchia*, la Corte ha condannato la Turchia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in un caso in cui l'autorizzazione ad accedere ad una operazione di cambiamento di sesso è stata subordinata all'accertamento della capacità di procreare della persona transessuale.

Corti nazionali

Regno Unito

Il divieto assoluto di aborto anche in caso di malformazione fatale del feto o di violenza sessuale è contrario alla Convenzione europea dei diritti umani

L'High Court of Justice in Northern Ireland, con sentenza del 30 novembre 2015, ha stabilito che costituisce una violazione dell'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) la mancanza di eccezioni al divieto legale di aborto (con esclusione del caso di grave rischio per la vita della madre), nelle ipotesi di malformazione fatale del feto (*fatal foetal abnormality* "FFA") o di gravidanza dovuta a violenza sessuale, fino a che, in quest'ultimo caso, il feto non diventi capace di esistenza indipendente dalla madre.

Con successiva sentenza del 16 dicembre 2015, lo stesso giudice ha dichiarato incompatibile con la CEDU, ai sensi della Sezione 4(2) dell'*Human Rights Act 1998* (HRA), la medesima normativa in materia di aborto (Sezioni 58 e 59 dell'*Offence against the Person Act 1861*), considerata l'impossibilità di interpretarla in modo conforme alla Convenzione.

Si segnala, tuttavia, che in data 10 febbraio 2016 il Parlamento nordirlandese ha rigettato alcuni emendamenti al *Justice (No. 2) Bill*, di modifica delle disposizioni legislative sopra considerate, che avrebbero consentito il ricorso all'interruzione di gravidanza anche nelle ipotesi di malformazione fatale del feto, violenza sessuale e incesto.

Il diritto alla vita familiare non obbliga il Regno Unito a concedere l'ingresso nel suo territorio al figlio di una coppia francese

L'*England and Wales Court of Appeal*, con sentenza del 4 novembre 2015, ha ritenuto che il diritto di cui all'articolo 8 CEDU non obblighi le autorità competenti a fornire, nel caso di specie, un permesso di ingresso nel Regno Unito per il figlio minore adottato in Algeria da una coppia francese.

Protezione dei dati personali (articolo 8)

Parlamento europeo

Livello di protezione dei dati personali: un confronto fra UE e USA

Il Parlamento europeo nello studio dell'8 ottobre 2015, "*A comparison between US and EU data protection legislation for law enforcement purposes*", esamina comparativamente le garanzie di protezione dei dati da parte delle forze dell'ordine nell'Unione europea e negli USA.

Nello studio del 30 maggio 2015, "*The US legal system on data protection in the field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU citizens*", il Parlamento europeo esamina il sistema americano di protezione dei dati, con particolare riferimento al livello di protezione previsto per i cittadini dell'Unione europea.

Possibili rischi per la riservatezza dei dati e la sicurezza derivanti dall'uso dei droni nel settore civile

Il Parlamento europeo nello studio del 31 maggio 2015, "*Privacy and Data Protection Implications of the Civil Use of Drones*", sottolinea le implicazioni dell'integrazione dei droni per uso civile nel sistema europeo di aviazione civile e il loro potenziale impatto sui diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati, e sulla sicurezza dei cittadini.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Invalida la decisione della Commissione europea che attesta l'adeguato livello di protezione dei dati personali dei cittadini europei da parte degli USA

Con la sentenza del 6 ottobre 2015, *Maximillian Schrems*, la Corte ha dichiarato invalida la decisione della Commissione che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti. La Corte ha ribadito di essere la sola competente a dichiarare invalido un atto dell'Unione. Le autorità nazionali di controllo, però, investite di una domanda, possono, anche se esiste una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo offre un adeguato livello di protezione dei dati personali, esaminare se il trasferimento dei dati di una persona verso quel paese rispetta i requisiti della normativa dell'Unione sulla protezione di tali dati, e adire i giudici nazionali, allo stesso titolo della persona interessata, affinché procedano ad un rinvio pregiudiziale per l'esame della validità della decisione.

I cittadini devono essere informati del trasferimento dei loro dati da una ad altra amministrazione pubblica

Nella sentenza del 1 ottobre 2015, Bara e altri, la Corte ha affermato che i cittadini i cui dati personali siano oggetto di trattamento e di trasmissione tra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro devono essere preventivamente informati.

Le norme sulla protezione dei dati personali si applicano anche alle società straniere

Nella sentenza del 1 ottobre 2015, Weltimmo, la Corte ha affermato che la normativa di uno Stato membro sulla tutela dei dati può essere applicata a una società straniera che svolge, in tale Stato, tramite un'organizzazione stabile, un'attività reale ed effettiva.

Le regole europee dettate per la rilevazione e conservazione dei dati biometrici dei passaportinon si applicano alle carte di identità

Nella sentenza del 16 aprile 2015, cause riunite *W.P. Willems, H.J. Kooistra, H.J. Kooistra, L.J.A. van Luijk*, la Corte ha affermato che il regolamento (CE) n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, non è applicabile alle carte d'identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato. Secondo la Corte, tale regolamento non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando tale aspetto nell'ambito di applicazione del regolamento.

Corti nazionali

Belgio

Facebook non può monitorare gli utenti di internet non iscritti al social network

Sulla base di un ricorso presentato dal Presidente della Commissione belga per la protezione della vita privata, il Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles con sentenza del 9 novembre 2015 ha ordinato all'azienda "Facebook" di rinunciare, entro 48 ore dalla decisione, all'utilizzo di sistemi di tracciabilità (nello specifico il *cookie* "Datr") nei confronti di tutti gli utenti di internet presenti sul territorio belga che non fossero iscritti al *social network*, e alla conseguente raccolta dei dati così ottenuti. Per giungere a queste conclusioni La Corte si è avvalsa delle disposizioni della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, tenendo conto della giurisprudenzadella Corte di giustizia sul tema.

Spagna

Il "diritto all'oblio" sancito dalla Corte di Giustizia nei confronti di Google trova un limite nel diritto all'informazione

Con la sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain SL e Google Inc c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, la Corte di Giustizia ha riconosciuto un "diritto all'oblio" su internet. Ai sensi di tale pronuncia, l'interessato può chiedere che l'informazione riguardante la sua persona non venga più messa a disposizione del grande

pubblico, attraverso un motore di ricerca, invocando il rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata⁵.

Richiamando tale decisione e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il *Tribunal Supremo* spagnolo, con sentenza del 15 ottobre 2015, ha riconosciuto che la permanenza dei dati personali dei convenuti (condannati e detenuti negli anni ottanta per reati connessi al traffico di droga) nell'emeroteca digitale del quotidiano "El País", con la conseguente possibilità di accesso a tali dati attraverso ricerca on line, contrastava con il loro diritto all'oblio. Ciò nonostante, il tribunale ha sostenuto che, in questo contesto, le emeroteche digitali non sono assimilabili ad un motore di ricerca su Internet in quanto godono della protezione conferita dal diritto alla libertà di informazione, e pertanto, le notizie in esse contenute non possono essere soggette a cancellazione o alterazione.

Regno Unito

E' illecito passare a terzi senza il consenso dell'interessato informazioni sui siti da questo visitati

L'*England and Wales Court of Appeal*, con sentenza del 23 marzo 2015, ha stabilito che, a norma delle previsioni europee in materia di protezione dei dati personali, chi utilizza motori di ricerca per ritrovare informazioni su Internet possa richiedere il risarcimento del danno se il motore di ricerca registra i siti visitati per passare le informazioni a terze persone senza il consenso degli interessati.

E' lecito che la polizia conservi informazioni su persone che hanno partecipato a manifestazioni non violente

L'*United Kingdom Supreme Court*, con sentenza del 4 marzo 2015, ha stabilito che mantenere registrate senza limiti temporali nei database delle forze di polizia informazioni su alcuni soggetti che avevano partecipato a manifestazioni non violente costituisce un' interferenza con il diritto alla vita privata ex articolo 8 CEDU, ma essa è proporzionata e non contraria alla legge. Uno dei membri della Corte ha espresso un'opinione dissenziente.

E illecita la sorveglianza di massa eseguita dalle autorità britanniche e la trasmissione dei dati agli Stati Uniti

Con sentenza del 6 febbraio 2015 l'*Investigatory Powers Tribunal* - l'organo giurisdizionale a cui, nel Regno Unito, è demandata la cognizione delle controversie promosse in merito all'applicazione della *Regulation on Investigatory Power Act 2000* ("RIPA") - ha stabilito che l'attività di sorveglianza di massa e trasmissione di dati (informazioni riservate circolate via email tra ONG inglesi e americane), attuata dalle autorità britanniche in forza del programmi PRISM e Upstream statunitensi, era contraria agli articoli 8 e 10 della CEDU fino alla sua sentenza datata 5 dicembre 2014, con cui il tribunale ha reso note le *disclosures* fatte dai ricorrenti e, di conseguenza, le regole e le procedure poste alla base di tale attività.

Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito

Applicata la sentenza della Corte di Giustizia "Digital Rights Ireland Ltd e Kärntner Landesregierung"

Con l'importante sentenza dell'8 settembre 2014, *Digital Rights Ireland Ltd e Kärntner Landesregierung*, la Corte di giustizia aveva dichiarato invalida la Direttiva 2006/24/CE sulla

⁵ Per una trattazione più dettagliata si veda "Corte di Giustizia: Google è tenuto a rispettare il "diritto all'oblio" dei privati, salvo vi sia un interesse pubblico all'informazione", Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 9 marzo 2015, p. 11, http://www.europeanrights.eu/public/eventi/RAPPORTO_2015.pdf

conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Secondo la Corte tale direttiva comportava un'ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, che, pur giustificata da un obiettivo di interesse generale, vale a dire la lotta alla criminalità grave e, in definitiva, la pubblica sicurezza, aveva ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità, non essendosi limitata allo stretto necessario⁶.

Dopo l'abrogazione in Romania e Slovenia nel 2014 delle leggi di diretta trasposizione delle disposizioni della direttiva invalidata, anche altri Stati Membri dell'Unione, nel corso del 2015, si sono adeguati alle prescrizioni della Corte europea.

Paesi Bassi: con sentenza dell'11 marzo 2015, il *Rechtbank Den Haag* (Tribunale distrettuale dell'Aia) ha annullato totalmente la legge sulla conservazione dei dati del 18 maggio 2009 (*Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens*) per violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Belgio: con sentenza dell'11 giugno 2015, la *Cour constitutionnelle* ha abrogato completamente la legge del 30 luglio 2013 "di modifica degli articoli 2, 126 e 145 della legge del 13 giugno 2005 relativa alle comunicazioni elettroniche e dell'articolo 90^{decies} del Codice di procedura penale", sulla base degli stessi motivi che avevano condotto la Corte di giustizia ad invalidare la direttiva.

Regno Unito: con sentenza del 17 luglio 2015 l'*High Court* ha dichiarato la Sezione 1 ("*Powers for retention of relevant communications data subject to safeguards*") del *Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (DRIPA)* in contrasto con la normativa comunitaria e ne ha ordinato la disapplicazione, sospendendo tuttavia l'esecutività dell'ordine fino al 31 marzo 2016.

Corti extraeuropee

Stati Uniti

Sentenze contrastanti in merito alla legittimità dell'attività di sorveglianza di massa della National Security Agency

Una serie di inchieste giornalistiche pubblicate dai quotidiani *Washington Post* e *The Guardian*, a partire dal giugno 2013, ha rilevato l'esistenza di un programma di sorveglianza di massa attuato dall'Agenzia statunitense per la Sicurezza Nazionale (*National Security Agency - NSA*), in collaborazione con servizi di intelligence di altri paesi, attraverso la raccolta massiva di metadati telefonici nei confronti sia di cittadini americani che di stranieri. Tali inchieste hanno avuto inizio alla fine del 2012 grazie alle rivelazioni fatte dall'ex consulente della CIA, Edward Snowden.

La legittimità di tale attività era stata oggetto di due sentenze emesse alla fine del 2013, l'una il 16 dicembre dall'*United States District Court for the District of Columbia*, cause *Klayman, et al. v. Obama, et al.* ("*Klayman I*" e "*Klayman II*"), e l'altra il 27 dicembre dall'*United States District Court Southern District of New York*, causa *American Civil Liberties Union, et al. v. Clapper, et al.*, che erano giunte a conclusioni opposte.

La base legale invocata per il programma posto in essere dalla NSA era rappresentata dalla Sezione 215 del *Patriot Act* (emanato a seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001), che

⁶ Si veda "Corte di Giustizia: Annullata la Direttiva sulla conservazione dei dati riguardanti le comunicazioni telefoniche", *ibidem*, p.10.

permetteva al Direttore del FBI o persona da lui designata "to make an application for an order requiring the production of any tangible things (including books, records, papers, documents, and other items) for an investigation to obtain foreign intelligence information not concerning a United States person or to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities". Il 2 giugno 2015 il Senato degli Stati Uniti ha adottato lo *USA Freedom Act* volto a riformare la legislazione precedente e porre limiti all'attività di raccolta dati. La legge prevedeva tuttavia un periodo transitorio di 180 giorni durante il quale tale attività poteva continuare.

Nel corso del 2015, la legittimità del programma è stata nuovamente oggetto di vari provvedimenti giurisdizionali:

- con sentenza 7 maggio 2015, *l'United States Court of Appeals for the Second Circuit* ha ribaltato la decisione del 27.12.2013 della Corte distrettuale di New York, sostenendo che l'attività di raccolta massiva di metadati telefonici posta in essere dalla *National Security Agency* (NSA) ha oltrepassato i limiti legali previsti dalla Sezione 215 del *Patriot Act*;
- con sentenza 28 agosto 2015, *l'United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di considerare il programma di raccolta dati contrario al Quarto Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, in virtù della mancanza di prove effettive dell'esercizio di tale attività a loro danno: la Corte d'appello ha, in questo caso, ribaltato la precedente decisione della Corte distrettuale del distretto di Columbia del 16.12.2013, che aveva vietato al governo la raccolta dei dati telefonici dei ricorrenti;
- con sentenza del 23 ottobre 2015, *l'United States District Court for the District of Maryland* ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di considerare incostituzionale il programma di sorveglianza *Upstream* della NSA, per non aver prodotto elementi concreti che potessero plausibilmente sostenere l'esistenza di un danno effettivo nei loro confronti;
- con sentenza 29 ottobre 2015, *l'United States Court of Appeals for the Second Circuit* ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di bloccare il programma di raccolta massiva di metadati telefonici durante il periodo transitorio di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'*USA Freedom Act* del 2015;
- con sentenza del 9 novembre 2015, *l'United States District Court for the District of Columbia* ha sancito l'illegittimità costituzionale del programma di raccolta massiva di metadati telefonici alla luce del Quarto Emendamento alla Costituzione, ordinando al Governo di cessare la raccolta dei dati telefonici di taluni dei ricorrenti e di segretare quelli già in proprio possesso;
- con ordinanza del 16 novembre 2015, *l'United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* ha bloccato la precedente decisione del giudice distrettuale in attesa di una pronuncia d'appello sul merito.

Diritto di sposarsi e di formare una famiglia (articolo 9)⁷

Corte europea dei diritti umani

Non viola il diritto di sposarsi il mancato riconoscimento del matrimonio di una bambina

⁷ N.B. le sentenze più rilevanti relative ai diritti delle coppie omosessuali sono elencate nel capitolo "UGUAGLIANZA/non discriminazione in base all'orientamento sessuale".

Con sentenza dell'8 dicembre 2015, *Z. H. and R. H. c. Svizzera*, la Corte ha ritenuto non contrastante con il diritto alla vita privata e familiare il mancato riconoscimento del matrimonio di una bambina di 14 anni, celebrato con il rito religioso in Afghanistan.

Libertà di espressione, libertà di informazione (articolo 11)

Parlamento europeo

Sulla regolamentazione giuridica dei fenomeni di incitamento all'odio, blasfemia, insulto religioso

Il Parlamento europeo ha pubblicato lo studio del 15 settembre 2015 sulle normative applicabili all'incitamento all'odio, alla blasfemia, all'insulto religioso. In esso viene valutata l'effettività della legislazione vigente in alcuni Stati membri e vengono esplorate le opportunità per rafforzare il quadro giuridico dell'UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, quali la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà di coscienza e la libertà di religione.

Corte europea dei diritti umani

E' illegittimo il blocco dell'accesso a YouTube senza base legale

Con sentenza del 1° dicembre 2015, *Cengiz e altri c. Turchia*, la Corte ha ritenuto la violazione del diritto alla libertà di espressione per l'avvenuto blocco, senza una base legale, dell'accesso a YouTube, utilizzato dai ricorrenti, insegnanti in diverse università, per ricevere e comunicare informazioni.

Viola la libertà di espressione la condanna di chi nega il genocidio armeno

Con sentenza di Grande Camera del 15 ottobre 2015, *Perinçek c. Svizzera*, la Corte ha ritenuto costituire violazione della libertà di espressione la condanna penale - inflitta a norma del codice penale svizzero, che punisce il negazionismo del genocidio armeno - di un uomo politico turco che, in Svizzera, aveva espresso pubblicamente l'opinione secondo cui le deportazioni massive e i massacri subiti dagli Armeni durante l'impero ottomano, nel 1915 e negli anni seguenti, non costituivano un genocidio. La sentenza opera una ricostruzione estremamente analitica della propria giurisprudenza in tema di *hatespeech*, da cui sembra emergere la piena legittimità della criminalizzazione del negazionismo dell'olocausto, ma non del negazionismo degli altri genocidi.

Viola la libertà di informazione la condanna di giornalisti che diffondono, nell'interesse pubblico una conversazione registrata con telecamera nascosta

Con sentenza del 24 febbraio 2015, *Haldimann e altri c. Svizzera*, la Corte ha esaminato il caso di una giornalista che aveva organizzato un incontro con un broker di assicurazioni fingendo di essere una potenziale cliente e aveva registrato la conversazione all'insaputa del broker. Questi, informato successivamente della registrazione, aveva rifiutato di esprimersi sul suo contenuto. Dopo aver reso irriconoscibili il volto e la voce, la conversazione era stata in parte diffusa nel quadro di un reportage televisivo sulle pratiche di vendita dei prodotti assicurativi, ad opera di quattro giornalisti, compresa l'intervistatrice. Tutti e quattro erano stati condannati per la registrazione e diffusione non autorizzata di conversazione di terzi. La Corte ha ritenuto che la condanna violasse la libertà di informazione, considerando che, nel bilanciamento fra i gli interessi in gioco, l'ingerenza nella vita privata del broker non fosse di tale gravità da prevalere sull'interesse pubblico all'informazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Le norme sui servizi di media audiovisivi si applicano in certi casi anche ai filmati pubblicati da quotidiani online

Nella sentenza del 21 ottobre 2015, *New Media Online*, la Corte ha affermato che l'offerta di filmati di breve durata sul sito Internet di un quotidiano può rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di media audiovisivi. È quanto avviene quando tale offerta ha contenuto e funzione autonomi rispetto a quelli dell'attività giornalistica del quotidiano online.

Corti nazionali

Norvegia

La confisca di materiale giornalistico rilevante per un'indagine di terrorismo trova un limite nella protezione delle fonti

La Høyesterett/Høgsterett (Corte suprema norvegese), con sentenza del 20 novembre 2015, ha stabilito che la confisca di filmati da parte della forze di polizia nell'ambito di indagini condotte per reati di terrorismo ha, nel caso concreto, oltrepassato i limiti fissati dall'articolo 10 (Libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti umani e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per quel che concerne il diritto alla protezione delle fonti. Secondo la Corte, il materiale in esame – spezzoni di un documentario volto a descrivere le ragioni che conducono cittadini norvegesi ad unirsi allo "Stato Islamico" – era paragonabile per sua natura ad un *reportage* giornalistico destinato a far luce su una questione di vitale importanza ed interesse pubblico, la cui realizzazione era associata alla necessità di proteggere l'anonimato delle fonti di informazione.

Libertà di riunione e associazione (art. 12)

Corte europea dei diritti umani

Viola il diritto di libertà l'imposizione di un obbligo di associazione

Con sentenza del 3 dicembre 2015, *Mytilinaios e Kostakis c. Grecia*, la Corte ha affermato che l'obbligo, imposto ai viticoltori di Samos per ottenere la licenza per la produzione di vino, di essere membri di un'unione vinicola che controlla la vendita del vino prodotto dai suoi associati violava il loro diritto alla libertà di riunione e di associazione.

Corti extraeuropee

Illegittimo il divieto di registrazione di un'associazione volta alla tutela dei diritti delle persone LGBTI

Kenya

L'High Court of Kenya, con sentenza del 30 aprile 2015, ha stabilito che la mancata registrazione di un'organizzazione non governativa volta alla tutela e promozione dei diritti delle persone gay e lesbiche dovuta alla costante non accettazione, da parte dell'autorità competente (*Non-Governmental Organisations Co-ordination Board*), del nome proposto per

essa dal suo fondatore in ragione di un'asserita illegalità degli obiettivi che la stessa si prefiggeva, ha comportato una violazione del diritto alla libertà di associazione e del principio di non discriminazione sanciti nella Costituzione dello Stato.

Botswana

Il 13 novembre 2014, anche l'*High Court of Botswana* ha avuto modo di pronunciarsi su un caso analogo, accogliendo il ricorso promosso dall'associazione LEGABIBO (*Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana*) contro la decisione del Ministro del Lavoro e degli Affari Interni di negarne l'iscrizione nel registro delle associazioni, per violazione dei diritti all'uguaglianza di fronte alla legge, alla libertà di espressione e alla libertà di riunione e associazione.

Libertà di impresa (articolo 16)

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Un rapporto sulla libertà di impresa

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel rapporto del 1° luglio 2015 cerca di fornire un quadro chiaro del complesso diritto alla libertà di impresa quale previsto dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Diritto di proprietà (articolo 17)

Corte di giustizia dell'Unione europea

In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale il diritto di informazione prevale sul diritto alla riservatezza

Nella sentenza del 16 luglio 2015, *Coty Germany*, la Corte ha affermato che la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale si oppone ad una disposizione nazionale che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di invocare il segreto bancario per rifiutarsi di fornire informazioni relative al nome e all'indirizzo del titolare di un conto, allorché il richiedente vanta un diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Il titolare di un diritto esclusivo di distribuzione di un'opera può opporsi a un'offerta di vendita o a una pubblicità mirata alla vendita di tale opera

Nella sentenza 13 maggio 2015, *Dimensione Direct Sales Srl e Michele Labianca c. Knoll International Spa*, la Corte ha affermato che la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, consente ad un titolare del diritto esclusivo di distribuzione di un'opera protetta di opporsi ad un'offerta di vendita o a una pubblicità mirata relativa all'originale o a una copia di tale opera, quando tale pubblicità solleciti i consumatori dello Stato membro, in cui l'opera stessa è protetta dal diritto d'autore, ad effettuarne l'acquisto.

Sulla disciplina europea dei brevetti

Con la sentenza del 5 maggio 2015, *Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio*, la Corte ha respinto il ricorso della Spagna contro il regolamento 1257/2012 di attuazione della

cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, affermando che il regolamento non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate unicamente dalla convenzione sul brevetto europeo. La Corte ha poi aggiunto che la tutela brevettuale unitaria è volta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, quindi, mira a una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di tali Stati. Poi nella sentenza dello stesso giorno, Spagna c. Consiglio, la Corte ha sottolineato che il regime linguistico istituito dal regolamento rende più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l'accesso al brevetto europeo con effetto unitario ed al sistema brevettuale in generale.

Diritto di asilo (articolo 18)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sulle eccezionali condizioni per la revoca del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato

Nella sentenza del 24 giugno 2015, T., la Corte ha affermato che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere revocato o quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico oppure quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento. Il sostegno ad un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, può costituire uno degli "imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico", ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato ad un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene un'associazione terroristica, le autorità competenti sono tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'associazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende l'esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dalla medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione ivi espressamente prevista.

Lo status di rifugiato può essere concesso a un militare se il rifiuto di prestare il servizio militare è il solo mezzo per evitare di commettere crimini di guerra

Nella sentenza del 26 febbraio 2015, Andre Lawrence Shepherd, la Corte di giustizia si è occupata di un caso riguardante un richiedente lo status di rifugiato che apparteneva al personale militare nel proprio Stato. La Corte ha affermato che le disposizioni della direttiva 2004/83/CE riguardano il personale militare e comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato fornirebbe un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi. Tali disposizioni non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono già stati commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi. La Corte ha poi aggiunto che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha ommesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi della direttiva 2004/83.

La Corte ha quindi concluso che nel caso di specie non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione.

Corti nazionali

Italia

Concesso lo status di rifugiato a un cittadino turco e a un cittadino pachistano in considerazione della situazione dei Paesi di provenienza

La sentenza della Corte di appello di Bari del 17 novembre 2015, alla luce dell'orientamento delle due Corti europee, riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino turco in relazione all'aggravarsi della situazione in Turchia.

L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 2 gennaio 2015 concede lo status di rifugiato a un cittadino pachistano di fede sciita, richiamando la normativa UE in materia.

Un apolide non può essere trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione

L'ordinanza della Corte di cassazione n.19201/2015 del 28 settembre 2015 dichiara l'illegittimità del trattenimento di un apolide in un Centro di identificazione ed espulsione poiché non vi sono possibilità di rimpatrio, alla luce della direttiva 115/2008/CE.

Corti extraeuropee

Australia

E' legittima, anche in assenza di garanzie processuali, la detenzione di richiedenti asilo intercettati in mare al fine di condurli in altro Paese

La High Court of Australia, con sentenza del 28 gennaio 2015, ha definito legittima, ai sensi del Marine Powers Act 2013, la detenzione, su una nave addetta al controllo delle frontiere, di richiedenti asilo intercettati nella zona di mare contigua al fine di condurli in un Paese diverso dall'Australia (nel caso in esame l'India), anche in assenza delle garanzie del giusto processo.

UGUAGLIANZA

I sette articoli del capitolo "uguaglianza" riguardano: l'uguaglianza davanti alla legge, il divieto di discriminazione, il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica, la parità tra uomini e donne, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, l'inserimento dei disabili.

Divieto di discriminazione (articolo 21)

In base al sesso

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Non è discriminatoria una normativa che riguarda i lavoratori a tempo parziale solo perché fra questi sono più numerose le donne degli uomini

Nella sentenza del 14 aprile 2015, Lourdes Cachaldora Fernández, la Corte ha affermato che la normativa spagnola sul calcolo delle pensioni di invalidità permanenti è conforme al diritto dell'UE e la disposizione di tale legge che riduce l'ammontare della pensione per alcuni lavoratori a tempo parziale non introduce una discriminazione fondata sul sesso, sebbene siano più le donne degli uomini ad essere impiegate a tempo parziale.

in base all'origine etnica

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' discriminatoria l'installazione di contatori elettrici ad altezza inaccessibile solo nel quartiere popolato da Rom

Nella sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, l'installazione di contatori elettrici ad un'altezza inaccessibile in un quartiere densamente popolato da Rom è atta a costituire una discriminazione fondata sull'origine etnica quando gli stessi contatori sono installati in altri quartieri a un'altezza normale. Anche supponendo che sia dimostrato che i contatori sono stati oggetto di interventi abusivi in tale quartiere, una prassi di questo tipo sembra essere sproporzionata rispetto al duplice obiettivo di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricità e il rilevamento adeguato del consumo di energia elettrica.

in base alla lingua

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' discriminatorio il bando di concorso che impone di scegliere una determinata lingua come seconda lingua dei candidati

Nelle sentenze del 24 settembre 2015, Italia c. Commissione e Spagna c. Commissione, il Tribunale ha annullato tre bandi di concorso che obbligavano i candidati a scegliere il francese,

l'inglese o il tedesco come seconda lingua e come lingua di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale.

in base all'handicap

Corte di giustizia dell'unione europea

In relazione al divieto di discriminazione anche l'obesità può rientrare nella nozione di handicap

Nella sentenza del 18 dicembre 2014, Fagoc Arbejde (FOA), la Corte ha affermato che, anche se nessun principio generale del diritto dell'Unione vieta le discriminazioni fondate sull'obesità, essa rientra nella nozione di "handicap" quando impedisce, a talune condizioni, la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Corti nazionali

Italia

Applicati i criteri dettati dall'Unione europea per valutare l'illegittimità del licenziamento di un portatore di handicap

Il Tribunale di Pisa, con il decreto del 16 aprile 2015, pronunciandosi in tema di licenziamento di lavoratore portatore di handicap, ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio, perché il datore di lavoro non aveva dimostrato di aver cercato di salvaguardare il posto di lavoro trovando mansioni compatibili con la residua capacità del dipendente, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle direttive antidiscriminatorie dell'Unione europea.

in base all'età

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' legittima la previsione che un'indennità di fine rapporto non spetti a un giovane che lavori soltanto nel periodo delle vacanze scolastiche

Nella sentenza del 1° ottobre 2015, O, la Corte ha affermato che il principio di non discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato, quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie.

Il livello dello stipendio non può essere determinato soltanto in base all'età

Nella sentenza del 9 settembre 2015, Unland, la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione si oppone ad una normativa nazionale in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell'assunzione, unicamente in base all'età di quest'ultimo.

Tuttavia il diritto dell'UE non è in contrasto con una normativa nazionale che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell'ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell'importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest'ultimo fondato su una discriminazione basata sull'età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti. La Corte ha poi aggiunto che il diritto dell'UE non si oppone ad una normativa nazionale che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa nell'ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che i giudici più anziani beneficino di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età, nei limiti in cui la disparità di trattamento può essere giustificata ai sensi del diritto dell'Unione. Questo inoltre non obbliga poi a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Illegittimo un permanente trattamento differenziato per età negli avanzamenti di carriera

Nella sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr AG, la Corte ha affermato che il diritto dell'UE si oppone ad una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che introduce simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età.

in base all'orientamento sessuale

Corte europea dei diritti umani

L'Italia dovrà introdurre la possibilità per le coppie omosessuali di ottenere il riconoscimento giuridico del loro legame

Pronunciandosi sui ricorsi riuniti presentati da tre coppie di persone dello stesso sesso, con sentenza del 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, la Corte europea ha accertato la violazione dell'articolo 8 CEDU da parte dell'Italia per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Corti nazionali

Italia

La Corte di cassazione non riconosce il diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso

La Corte di cassazione con la sentenza n.2400/2015 del 9 febbraio 2015 in tema di nozze gay, pur esaminando la formulazione dell'articolo 9 della Carta dei diritti dell'UE che non prevede una differenza di sesso per il diritto al matrimonio, giunge a conclusioni negative recependo l'orientamento della nostra Corte costituzionale che nella sentenza n.138/2010 aveva ritenuto determinante la formulazione dell'articolo 29 della Costituzione italiana.

Va trascritto in Italia l'atto di nascita del figlio nato in Spagna di una coppia gay

Il decreto della Corte di appello di Torino del 29 ottobre 2015 ha ordinato la trascrizione dell'atto di nascita di minore nato in Spagna quale figlio di una coppia gay unita in matrimonio in virtù di fecondazione eterologa medicalmente assistita, richiamando l'orientamento della Corte di Strasburgo in materia.

Ammessa l'adozione della figlia della partner di una coppia omosessuale, sebbene la coppia, sposata all'estero, fosse divorziata

La Corte di appello di Milano, con il decreto del 16 ottobre 2015, riconosce la possibilità per una cittadina italiana di adottare la figlia di altra cittadina italiana con la quale era unita da un matrimonio celebrato in Spagna e poi sciolto per divorzio. La Corte di appello non accoglie la richiesta di trascrizione degli accordi di divorzio stipulati in Spagna (che definivano anche le sorti della bambina), ma solo lo domanda di adozione della donna che era stata la moglie della madre della bambina e che l'aveva con questa accudita per molti anni.

Ritenuta legittima l'iscrizione allo stato civile di un matrimonio gay celebrato all'estero

La sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 luglio 2015, ritiene legittima l'iscrizione nei registri dello stato civile di un matrimonio gay celebrato all'estero, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'articolo 18 del TUE e l'articolo 21 della Carta dei diritti UE ed offre, inoltre, una ricostruzione comparatistica su numerosi paesi anche non europei.

Regno Unito

L'impossibilità di modificare nel certificato di nascita del figlio il sesso di uno dei genitori non costituisce una discriminazione illegittima

L'England and Wales High Court, con sentenza del 20 aprile 2015, ritiene giustificabili le interferenze con il diritto alla vita privata e alla non discriminazione conseguenti dall'impossibilità, derivante dalle norme nazionali in materia di stato civile, di modificare, sul certificato di nascita di un figlio, la rettificazione del sesso di uno dei genitori.

Corti extraeuropee

Stati Uniti

La Corte Suprema degli Stati Uniti legalizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il 2014 aveva mostrato un *trend* giurisprudenziale favorevole al più ampio riconoscimento, su scala nazionale, del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nonostante questa tendenza favorevole, confermata dalle decisioni emesse anch'nel corso della prima metà del 2015 da parte delle Corti distrettuali nazionali, permaneva una spaccatura giuridica dovuta alle sentenze adottate, in materia, dalle Corti d'appello federali chiamate a pronunciarsi sui ricorsi promossi avverso le sentenze di grado inferiore. Se da un lato le Corti d'appello per il decimo, quarto, settimo e nono distretto avevano sancito l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti che vietavano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, d'altro lato la Corte d'appello per il sesto distretto ne aveva confermato la vigenza, sostenendo che il mutamento della definizione tradizionale di matrimonio è materia demandata all'evoluzione legislativa ed al processodemocratico di uno Stato e non alla decisione di una corte⁸.

⁸ Per una trattazione più dettagliata si veda "Stati Uniti: Il controverso riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso", Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 9 marzo 2015, p. 20-21, http://www.europeanrights.eu/public/eventi/RAPPORTO_2015.pdf

Con ordinanza del 16 gennaio 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva deciso di accogliere i ricorsi promossi contro la decisione della Corte d'appello per il sesto distretto e pronunciarsi sul merito della questione.

Con sentenza del 26 giugno 2015, causa *Obergefell v. Hodges*, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha definitivamente eliminato ogni ambiguità. Per 5 voti contro 4, la Corte ha infatti stabilito che il matrimonio è un diritto fondamentale intrinseco alla libertà della persona e che deve essere garantito anche alle coppie dello stesso sesso in virtù dei principi sanciti nella Clausola del "giusto processo" (*Due Process Clause*) e nella Clausola di "uguale protezione" (*Equal Protection Clause*) contenute nel Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Secondo la Corte, l'esclusione delle coppie dello stesso sesso dall'istituto del matrimonio le priverebbe tanto dal godimento dei benefici che gli Stati hanno collegato ad esso (tra cui: assistenza in ospedale, decisioni di natura medica, eredità, certificati di nascita e morte, benefici lavorativi, assicurazioni sanitarie, diritti di adozione, custodia dei figli) quanto dall'esercizio di un diritto fondamentale della persona. Per le ragioni esposte, la Corte ha dichiarato invalide tutte le disposizioni legislative nazionali volte ad escludere dal matrimonio civile le coppie dello stesso sesso ed a negare il riconoscimento di tali unioni validamente contratte in un altro Stato.

Già nel corso del 2015 si possono annoverare una serie di decisioni assunte sulla base del precedente fissato dalla Corte Suprema USA: con sentenza del 2 luglio 2015, l'United States District Court Eastern District of Louisiana ha sancito l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni dello Stato che vietavano il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso; con ordinanza del 26 agosto 2015, l'United States Court of Appeals for the Sixth Circuit ha ordinato all'ufficiale del registro della Contea di Rowan (Kentucky) di emettere licenze di matrimonio a favore delle coppie dello stesso sesso; con ordinanza del 5 novembre 2015, la Supreme Court of Mississippi ha definito legittima una richiesta di divorzio, precedentemente respinta dalla corte di grado inferiore; e con sentenza del 17 novembre 2015, la Supreme Court of the State of Oklahoma ha riconosciuto la potestà genitoriale in capo alla compagna della madre biologica, nonostante il fatto che la loro relazione fosse terminata due anni prima dalla legalizzazione, nello Stato, del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Messico

Legittimo il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il 3 giugno 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emesso due pronunce in tema di matrimonio tra coppie dello stesso sesso. In particolare, con la prima di esse, *Tesis Jurisprudencial* n. 43/2015, la Corte ha definito incostituzionali e discriminatorie tutte le disposizioni legislative, decisioni o pratiche di diritto interno di qualunque entità federale che considerino che la finalità del matrimonio sia quella della procreazione e/o lo definiscano solo come unione tra un uomo ed una donna. Con la seconda, *Tesis Jurisprudencial* n. 46/2015, la Corte ha stabilito che non sussistono ragioni di ordine razionale e costituzionale volte a escludere le coppie dello stesso sesso dall'istituto del matrimonio e a impedirne il godimento di diritti fondamentali.

Colombia

Estesa l'adozione alle coppie dello stesso sesso nel superiore interesse del bambino

Con sentenza del 4 novembre 2015 la Corte Constitucional de Colombia si è pronunciata a favore dell'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, in virtù del principio del superiore interesse del bambino quale sancito nella Costituzione dello Stato e nei Trattati Internazionali sui diritti umani. Nello specifico, la Corte ha affermato che "non è costituzionalmente

accettabile escludere dal procedimento di adozione le coppie dello stesso sesso che compongono una famiglia. Un'interpretazione in tal senso produce un deficit di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti in situazione di abbandono, che a sua volta non riconosce l'interesse superiore del minore, rappresentato dal suo diritto ad avere una famiglia, dal momento che essa costituisce una misura di protezione pienamente idonea a garantire il suo sviluppo armonioso e completo e il pieno godimento dei suoi ulteriori diritti".

in base alla cittadinanza

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' legittima l'attribuzione di una prestazione speciale di carattere non contributivo ai soli cittadini dello Stato membro in cerca di lavoro

Nella sentenza del 15 settembre 2015, Jobcenter Berlin Neukölln, la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione non si oppone alla normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo", i cittadini di altri Stati membri che siano in cerca di un posto di lavoro, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.

Corti nazionali

Italia

Prosegue nella giurisprudenza italiana la tendenza a estendere i diritti di welfare anche a soggetti non cittadini italiani ed ad allargare i presupposti in termini di anzianità di residenza:

- la sentenza della Corte costituzionale del 27 gennaio 2015, in materia di spettanza di prestazioni sociali a cittadini extracomunitari, dichiara l'incostituzionalità della norma che ne subordinava l'erogazione al possesso della carta verde, anche per contrasto con l'articolo 14 CEDU;
- l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2015 dichiara discriminatorio il rifiuto di corresponsione dell'indennità di maternità a una persona priva del permesso di soggiorno, anche alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti dell'UE;
- l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2015 ritiene discriminatorio, da parte del Comune di Roma, aver sistemato in un villaggio solamente soggetti di etnia rom, richiamando gli articoli 14 CEDU e 31 della Carta sociale europea, le disposizioni dei Trattati UE, le direttive antidiscriminatorie e la Convenzione di New York;
- il decreto del Tribunale di Alessandria del 22 maggio 2015 ritiene discriminatoria la mancata concessione di una prestazione sociale per i figli ad una cittadina marocchina, alla luce dell'equiparazione stabilita dalla normativa dell'Unione tra cittadini comunitari ed extracomunitari;
- l'ordinanza del Tribunale di Milano del 14 marzo 2015 ritiene discriminatorio subordinare la possibilità di presentare domanda di supplenza di insegnamento al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, richiamando le direttive Ue che hanno equiparato i diritti sul lavoro dei cittadini extracomunitari a quelli dei cittadini dell'Unione.

discriminazione tra lavoratori

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' legittima l'attribuzione di un'indennità di fine rapporto ai soli lavoratori licenziati che non percepiscano una pensione di vecchiaia del regime generale

Nella sentenza del 26 febbraio 2015, Ingeniørforeningen i Danmark, la Corte ha affermato che la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non si oppone ad una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un'indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall'altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

E' illegittima la discriminazione fra personale reclutato occasionalmente e personale di ruolo nell'attribuzione di una maggiorazione di stipendio per scatto di anzianità

Nella sentenza del 9 luglio 2015, Regojo Dans, la Corte ha affermato che la nozione di "lavoratore a tempo determinato", ai sensi della direttiva 1999/70/CE, si applica ad una persona che presta servizio con la qualifica di personale reclutato occasionalmente. Il diritto dell'UE si oppone ad una normativa nazionale la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.

Parità uomo/donna (articolo 23)

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo denuncia l'aumento delle differenze economiche tra uomini e donne, chiede un'adeguata strategia contro le discriminazioni multiple, invita gli Stati membri a tradurre nei fatti il principio della parità di genere

Il Parlamento europeo è intervenuto sul tema della parità uomo/donna con tre risoluzioni.

Nella prima, del 10 marzo 2015, il Parlamento denuncia il fatto che le differenze economiche tra uomini e donne sono in progressivo aumento e gli obiettivi della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 sono destinati a fallire. Per questo invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nella strategia Europa 2020 per misurare i progressi nella riduzione del divario occupazionale di genere e affinché le misure strategiche dell'analisi annuale della crescita si traducano in raccomandazioni specifiche per paese.

Nella seconda risoluzione, del 9 giugno 2015, il Parlamento europeo invita la Commissione ad elaborare e adottare una nuova strategia specifica per i diritti delle donne e l'uguaglianza di

genere in Europa, che miri a creare pari opportunità e si basi sui settori prioritari della strategia precedente, nell'ottica di porre fine a tutte le forme di discriminazione a cui le donne sono esposte nel mercato del lavoro per quanto riguarda retribuzioni, pensioni, processo decisionale, accesso a beni e servizi e conciliazione tra vita familiare e professionale, come pure a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, al fine di eliminare le strutture e le pratiche discriminatorie connesse al genere; il Parlamento sottolinea che la nuova strategia per i diritti delle donne e la parità di genere deve tenere debitamente conto delle forme multiple e intersettoriali di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che trovano origine in fattori comuni, ma hanno conseguenze diverse sulle donne, e prevedere azioni specifiche per rafforzare i diritti di diversi gruppi di donne, tra cui le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le donne anziane, le madri sole e le LGBTI.

Nella terza risoluzione, dell'8 ottobre 2015, il Parlamento europeo prende atto del fatto che, in generale, gli Stati membri hanno allineato le rispettive leggi nazionali della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, ma sottolinea che il semplice recepimento corretto delle disposizioni della direttiva si è rivelato insufficiente a garantire la loro piena applicazione ed efficace esecuzione e il divario retributivo di genere persiste. Secondo il Parlamento europeo, infatti, gli Stati membri non hanno approfittato dell'opportunità di semplificare e modernizzare la loro normativa sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento di donne e uomini in materia di occupazione e impiego. Oltre al recepimento, gli Stati membri dovrebbero anche garantire il monitoraggio dell'attuazione del principio della parità retributiva e dell'applicazione di tutti i mezzi di ricorso disponibili previsti nei casi di discriminazione retributiva.

Diritti del bambino (articolo 24)

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo indica le misure per tutelare i minori contro abusi sessuali online

Sulla tutela dei minori rispetto ad abusi sessuali online, è intervenuto il Parlamento europeo con una risoluzione dell'11 marzo 2015. In essa il Parlamento sottolinea con la massima fermezza che è necessario salvaguardare i diritti e la tutela dei minori online e adottare misure intese a garantire che qualsiasi contenuto illecito sia tempestivamente rimosso e segnalato alle autorità di contrasto, e che si disponga di adeguati strumenti giuridici atti a condurre indagini sugli autori dei reati e perseguirli. Il Parlamento ritiene che i dati personali dei minori online debbano essere adeguatamente protetti e che i minori debbano essere informati in modo facile e a misura di bambino sui rischi e sulle conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; mette in risalto gli importanti cambiamenti che saranno apportati dalla riforma in materia di protezione dei dati per tutelare ulteriormente i diritti dei minori online. Infine, evidenzia la necessità di un approccio europeo coordinato e globale che garantisca la coerenza nella definizione delle politiche e nelle azioni successive e che tenga conto della lotta alla criminalità, dei diritti fondamentali, della tutela della vita privata e della protezione dei dati, della sicurezza informatica, della protezione dei consumatori e del commercio elettronico.

Corte europea dei diritti umani

Le giurisdizioni nazionali devono far rispettare il diritto di visita del padre al figlio nell'interesse superiore di quest'ultimo

Sentenza del 17 novembre 2015, Bondavalli c. Italia, secondo cui le giurisdizioni interne avrebbero dovuto far osservare il diritto di visita del padre al figlio. Nel caso di specie, da circa sette anni il ricorrente disponeva di un diritto di visita molto limitato e, nonostante la situazione molto difficile dovuta alle tensioni esistenti tra i genitori del minore, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto quello che si poteva ragionevolmente attendere da loro dal momento che il tribunale e la corte d'appello si sono limitati a restringere il diritto di visita del ricorrente sulla base delle perizie negative prodotte dai servizi sociali e dagli psicologi che lavoravano nella stessa struttura amministrativa della madre del minore. Tenuto conto delle conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere sulle relazioni tra il figlio e il ricorrente, la Corte afferma che spetta alle autorità interne riesaminare, entro breve tempo, il diritto di visita del ricorrente tenendo conto della situazione attuale del minore e del suo interesse superiore.

Sul diritto del minore ad essere ascoltato nella procedura di attribuzione della sua custodia

Con sentenza del 3 settembre 2015, M. e M. c. Croazia, la Corte ha condannato la Croazia sia per la mancanza di indagini sulle denunce di violenza familiare contro un minore sia perché il minore non era stato sentito nel corso del lungo procedimento di attribuzione della sua custodia.

Sulla inadeguata protezione dei diritti del minore in questioni di proprietà

Con sentenza del 7 maggio 2015, S.L. e J.L. c. Croazia, la Corte ha ritenuto che le autorità croate erano venute meno all'obbligo di proteggere gli interessi di due minori nell'ambito di una transazione immobiliare.

Sulla insufficiente protezione del diritto di visita del figlio nato fuori del matrimonio

Con sentenza del 15 gennaio 2015, Kuppinger c. Germania, la Corte ha ritenuto che al padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio non era stato garantito il diritto ad un ricorso effettivo per far accelerare il procedimento riguardante il diritto di visita a suo figlio.

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte interviene per interpretare e far applicare il regolamento (CE) n. 2201/2003, in materia di responsabilità genitoriale.

Nella sentenza 6 ottobre 2015, Matoušková, la Corte ha affermato che l'approvazione di un accordo di divisione dell'eredità, concluso dal curatore di figli minori per loro conto, costituisce una misura relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento, e non una misura relativa alle successioni, che è invece esclusa dal campo di applicazione del regolamento.

Nella sentenza 21 ottobre 2015, Gogova, la Corte ha affermato che l'azione con cui uno dei genitori chiede al giudice di sopperire al mancato consenso dell'altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione del regolamento, sebbene la decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell'ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto. Secondo la Corte, non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata "accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco

da tutte le parti al procedimento", ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatario *ad litem* rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d'ufficio dal giudice stesso a fronte dell'impossibilità di notificare alla controparte medesima l'atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice.

Diritti dei disabili (articolo 26)

Parlamento europeo

L'applicazione in Europa della Convenzione ONU sulle persone disabili

Il Parlamento europeo ha pubblicato uno studio del 9 ottobre 2015 in cui spiega il contesto della Convenzione ONU sulle persone disabili e le implementazioni a livello dell'Unione europea e degli Stati membri.

Solidarietà

I dodici articoli del capitolo "solidarietà" riguardano: il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, il diritto di accesso ai servizi di collocamento, la tutela nel caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro, la conciliazione fra vita familiare e professionale, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, la protezione della salute, l'accesso ai servizi d'interesse economico generale, la tutela dell'ambiente e la protezione dei consumatori.

Diritti dei lavoratori: informazione, consultazione (articolo 27)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Obbligo di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi

Nelle sentenze del 30 aprile 2015, Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson, e del 13 maggio 2015, Lyttle e a., la Corte ha affermato che la direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, non si oppone ad una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento, nel corso di un periodo di 90 giorni, di almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un'impresa, mentre tale obbligo non sussiste quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un'impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori.

Nella sentenza del 30 aprile 2015, RabalCañas, la Corte ha affermato che la definizione di licenziamento collettivo adottata dalla legge spagnola è contraria al diritto dell'Unione. La normativa spagnola introduce come sola unità di riferimento l'"impresa", il che può ostacolare la procedura di informazione e di consultazione prevista nel diritto dell'Unione; viceversa, se l'unità di riferimento fosse lo "stabilimento", i licenziamenti avrebbero dovuto essere qualificati come "licenziamento collettivo".

Corti nazionali

Italia

Legittimo un accordo sindacale sui criteri di licenziamento per riconversione produttiva che tuteli i lavoratori più deboli

La sentenza della Corte di cassazione del 30 settembre 2015 che, in materia di licenziamenti collettivi, ritiene sia legittima la stipulazione di un accordo sindacale sui criteri di licenziamento, nel quale si stabilisce il principio della scelta dei lavoratori in esubero che possono vantare i requisiti di anzianità per l'accesso alla pensione, senza la valutazione in concreto se il posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato sia interessato dal procedimento di riconversione produttiva, trattandosi di un parametro obiettivo che salvaguarda nel loro insieme gli interessi dei più deboli, alla luce dell'art. 27 della Carta dei diritti dell'Ue che valorizza il momento della consultazione e mediazione sindacale.

Diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: negoziazioni, azioni collettive, sciopero (articolo 28)

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' illegittima una norma che vieta il ricorso da parte di un sindacato a tutela dei diritti dei lavoratori distaccati in altro Stato membro.

Nella sentenza del 12 febbraio 2015, Sähköalojen ammattiliitto ry, la Corte ha affermato che la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, si oppone a una normativa dello Stato membro, in cui ha sede l'impresa che ha distaccato alcuni lavoratori nel territorio di un altro Stato membro, che possa impedire la presentazione di un ricorso da parte di un sindacato dinanzi a un giudice dello Stato nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali attinenti al salario minimo. La Corte ha precisato, fra l'altro: che un'indennità giornaliera deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo a condizioni identiche a quelle previste per i lavoratori locali in occasione di un loro distacco all'interno dello Stato membro interessato; che la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento.

Corti nazionali

Italia

Il reiterato blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego viola i diritti sindacali

La sentenza della Corte costituzionale n.178/2015 del 23 luglio 2015, in tema di legittimità del blocco del diritto alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego, afferma che la sistematica reiterazione della sospensione delle procedure "negoziali e contrattuali" sconfinata in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale ed esigenze di controllo della spesa pubblica, richiamando anche l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, le Convenzioni OIL e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Corti extraeuropee

Canada

Illegittimo il divieto assoluto di sciopero dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali

La Supreme Court of Canada, con sentenza del 30 gennaio 2015, ha sancito l'illegittimità costituzionale del *Public Service Essential Service Act 2008* della provincia dello Saskatchewan, nella parte in cui vietava ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali di partecipare a qualunque forma di sciopero contro il datore di lavoro, per violazione del diritto alla libertà di associazione. La Corte ha inoltre sottolineato che il diritto di sciopero rappresenta una componente essenziale del diritto alla contrattazione collettiva suscettibile, come tale, di tutela costituzionale.

Tutela contro ogni licenziamento ingiustificato (articolo 30)

Corti nazionali

Italia

Sulla nuova normativa italiana sui licenziamenti meno favorevole per i lavoratori

La sentenza della Corte di cassazione n. 16265/2015 del 31 luglio 2015, in materia di licenziamento e di applicabilità della nuova normativa italiana, stabilisce che la stessa si applica solo ai nuovi licenziamenti e richiama gli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti UE.

Condizioni di lavoro giuste ed eque (art.31)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sull'orario di lavoro

Nella sentenza del 10 settembre 2015, *Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras*, la Corte ha affermato che quando i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce "orario di lavoro" il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.

Con la sentenza del 9 luglio 2015, *Commissione europea c. Irlanda*, la Corte si è occupata dei medici ospedalieri specializzandi, respingendo il ricorso con cui la Commissione europea aveva chiesto di dichiarare l'Irlanda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/88/CE, che riguarda taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Nella sentenza del 26 marzo 2015, *Gérard Fenoll*, la Corte ha considerato "lavoratore" ai sensi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, la persona ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro.

Sul tirocinio

Nella sentenza del 9 luglio 2015, *Balkaya*, la Corte ha affermato che qualora i tirocinanti svolgano un'attività pratica in un'impresa al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, ma beneficiando di un contributo finanziario da parte dell'organo pubblico incaricato della promozione del lavoro, devono essere considerati in possesso dello status di lavoratori.

Sul lavoro interinale

Con la sentenza del 17 marzo 2015, *Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry*, la Corte ha affermato che la direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, impone alle autorità competenti degli Stati membri un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni previsti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati; la direttiva invece non impone alle autorità giudiziarie nazionali l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o

restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale.

Sulla illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato

Con l'importante sentenza del 26 novembre 2014⁹, *Mascolo, Forni, Racca, Comune di Napoli, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*, la Corte aveva affermato che la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola – rinnovati continuamente per soddisfare esigenze permanenti – era contraria al diritto dell'Unione.

Riferendosi poi alla categoria dei lavoratori saltuari dello spettacolo, nella sentenza del 26 febbraio 2015, Commissione c. Granducato di Lussemburgo, la Corte ha concluso che il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999.

Corti nazionali

Italia

Numerose le decisioni in ordine ai contratti a termine che applicano norme europee e sentenze europee:

-la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015 dell'11 dicembre 2015, che, nel dichiarare illegittima una legge di interpretazione autentica in materia di contratti a termine, richiama la sentenza *Mascolo* della Corte di giustizia;

-la sentenza della Corte di cassazione n. 262/2015 12 gennaio 2015, che, in materia di diritto agli scatti di anzianità dei lavoratori con contratti a termine dichiarati nulli, richiama i principi del diritto dell'Unione e la direttiva sui contratti a termine;

-la sentenza della Corte di cassazione n. 62/22015 dell'8 gennaio 2015, che annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per l'accertamento se vi sia stata una frode alla legge ed un abuso nella reiterazione dei contratti a termine, anche alla luce della direttiva europea, applicando la giurisprudenza della Corte di giustizia, che aveva ritenuto tale direttiva applicabile al lavoro marittimo;

-la sentenza della Corte di cassazione n. 27481/2014 del 30 dicembre 2014, che stabilisce il principio del risarcimento del danno "da violazione del diritto dell'Unione" nel caso di abuso nell'utilizzo dei contratti a termine e fissa alcuni parametri per determinarlo, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;

-le tre sentenze *Mascolo, Racca e Forni* del Tribunale di Napoli del 21 gennaio 2015, che applicano la sentenza *Mascolo* della Corte di giustizia in ordine alla situazione dei precari della scuola.

Protezione della famiglia, divieto di licenziamento per maternità, congedi parentali (articolo 33)

⁹ Si veda Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 9 marzo 2015, p. 23, http://www.europeanrights.eu/public/eventi/RAPPORTO_2015.pdf

Parlamento europeo

Necessaria la direttiva sui congedi parentali

Nella risoluzione del 20 maggio 2015, il Parlamento europeo deplora la situazione di stallo in seno al Consiglio relativamente alla direttiva sul congedo di maternità ed esorta gli Stati membri a rilanciare i negoziati; ribadisce inoltre la propria disponibilità ad elaborare una direttiva separata che istituisca un congedo di paternità retribuito di almeno 10 giorni lavorativi e incoraggi misure, legislative e di altra natura, che consentano agli uomini, e in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia. Infine attende la valutazione finale della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in materia di congedo parentale e, alla luce degli studi provvisori disponibili, chiede che tale direttiva sia rivista poiché non sta conseguendo il suo obiettivo di riconciliare vita privata e professionale per consentire a entrambi i genitori di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia, in particolare alle donne, che subiscono le conseguenze dei divari di genere in ambito di retribuzione, pensioni e povertà.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Illegittima la legge greca sui congedi parentali

Nella sentenza 16 luglio 2015, Maïstrellis, la Corte ha affermato che la normativa ellenica era contraria al diritto dell'Unione, dal momento che impediva ai dipendenti pubblici di sesso maschile, la cui moglie non lavora, di avvalersi del congedo parentale. La Corte ha sottolineato che il congedo parentale è un diritto individuale che non può dipendere dalla situazione del coniuge.

Corti nazionali

Italia

E' illegittima la revoca del contratto di apprendistato in ragione della gravidanza

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 29 settembre 2015, si pronuncia sulla discriminazione per maternità ai danni di lavoratrici con contratto di apprendistato poi revocato in ragione della gravidanza, richiamando la normativa in materia dell'Unione europea.

Sicurezza sociale e assistenza sociale (articolo 34)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Numerose decisioni della Corte di giustizia riguardano il tema delle assicurazioni e prestazioni sociali in relazione alla cittadinanza e alla residenza dei beneficiari

Già in precedenza la Corte aveva precisato, nella sentenza dell'11 novembre 2014, *Elisabeta Dano e Florin Dano*, che i cittadini dell'Unione economicamente inattivi, i quali si recano in un altro Stato membro con l'unico fine di beneficiare di un aiuto sociale, possono essere esclusi da talune prestazioni sociali. Tuttavia, nel caso C-299/14, 4 giugno 2015, *Garcia-Nieto e a.*, l'Avvocato generale ha affermato che ai cittadini dell'Unione che si trasferiscono in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità possono essere negate talune prestazioni sociali

durante i primi tre mesi; essi però non possono essere esclusi, durante questo periodo, da prestazioni intese a facilitare l'accesso al mercato del lavoro.

Nella sentenza del 22 ottobre 2015, *Trapkowski*, la Corte ha affermato che è possibile riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l'erogazione di dette prestazioni stabiliti dall'ordinamento nazionale siano soddisfatti.

Nella sentenza del 23 aprile 2015, *Franzen e a.*, la Corte ha affermato che il residente di uno Stato membro che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un'attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge. Tuttavia il diritto dell'UE non si oppone a che un lavoratore migrante riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione di vecchiaia e gli assegni familiari di quest'ultimo Stato.

Nel caso di un cittadino di uno Stato membro, che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell'Unione ed è impiegato da un'impresa avente sede nel territorio del paese terzo, la Corte, nella sentenza del 19 marzo 2015, *L. Kik*, ha affermato che egli è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione di detta legislazione comporti l'iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comporti l'iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, il cittadino resterebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.

Nella sentenza del 26 febbraio 2015, *B. Martens*, la Corte ha affermato che il diritto dell'UE si oppone ad una normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione secondo la quale lo studente che richiede di beneficiare del finanziamento abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

Nella sentenza del 26 febbraio 2015, *Ministre de l'Économie et de finances*, la Corte ha affermato che i redditi patrimoniali dei residenti in Francia che lavorano in un altro Stato membro non possono essere soggetti ai contributi sociali francesi.

Nella sentenza del 14 gennaio 2015, *M.S. Demirci e a.*, la Corte si è occupata di prestazioni sociali a favore di cittadini di uno Stato membro che hanno conservato la cittadinanza di un Paese terzo. Nel caso di specie ha affermato che tali cittadini, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo.

Illegittima una normativa che si risolve nella privazione della tutela previdenziale per malattia

Nella sentenza del 4 giugno 2015, *Fischer-Lintjgen*, la Corte, interpretando il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ha affermato che il detto regolamento si oppone alla normativa di uno Stato membro che non consente al beneficiario di una pensione, concessa con efficacia retroattiva di un anno, di affidarsi a un'assicurazione malattia obbligatoria con la medesima efficacia retroattiva e che si risolve nel privare il beneficiario di qualsivoglia tutela previdenziale.

Corti nazionali

Portogallo

Illegittime le condizioni legali previste per l'accesso al reddito sociale di inserimento

Nel corso del 2015 il *Tribunal Constitucional* si è pronunciato due volte in merito ai requisiti richiesti dalla legge¹⁰ per l'accesso alla prestazione del reddito sociale di inserimento (*Rendimento Social de Inserção - RSI*).

Secondo la previsione della legge il riconoscimento del diritto al reddito sociale di inserimento dipendeva dal fatto che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, soddisfacesse i requisiti e le condizioni seguenti:

- a) fosse in possesso di residenza legale in Portogallo per almeno un anno, se nazionale o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato parte dello Spazio economico europeo o di un paese terzo che avesse concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea;
- b) fosse in possesso di residenza legale in Portogallo per almeno tre anni, nel caso di un cittadino di uno Stato terzo non incluso nel paragrafo precedente.

I requisiti di cui sopra erano estesi ai membri della famiglia del richiedente.

Con sentenza del 25 febbraio 2015, il *Tribunal Constitucional* si è espresso sui requisiti di cui al punto a), stabilendo che il criterio della residenza legale viola, per quel che riguarda i soli cittadini portoghesi (e i loro familiari), il principio di uguaglianza di fronte alla legge, introducendo una conduzione più gravosa per uno specifico gruppo di essi.

Con sentenza del 25 maggio 2015, il *Tribunal Constitucional* si è invece pronunciato in merito al punto b), sostenendo che l'imposizione di un periodo di residenza legale di tre anni in capo ai cittadini stranieri rappresenta un sacrificio sproporzionato a fronte dei vantaggi associati a obiettivi di interesse pubblico.

Con riferimento agli altri soggetti individuati al paragrafo a), il giudice costituzionale ha sancito la legittimità di tali condizioni dichiarando, in entrambi i casi, che "alla luce delle disposizioni del diritto dell'Unione europea e dell'interpretazione fatta di queste dalla Corte di giustizia europea, non vi è dubbio che il diritto dell'Unione tollera un regime differenziato tra cittadini dell'Unione europea e cittadini dello Stato membro ospitante per quanto attiene alle prestazioni di un regime non contributivo che garantisce un minimo di mezzi di sussistenza".

Protezione della salute (articolo 35)

Parlamento europeo

Le misure di austerità non compromettano i sistemi sanitari

Nella risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a garantire che, in questo periodo di crisi economica, la sicurezza dei pazienti non sia compromessa dalle misure di austerità e che i sistemi sanitari continuino a essere finanziati in maniera adeguata e, in particolare, a non far ricorso a misure fortemente pregiudizievoli, come i tagli a breve termine, suscettibili di comportare costi elevati nel medio e lungo periodo, bensì a concentrare i loro sforzi sul proseguimento dello sviluppo di sistemi sanitari di elevata qualità e altamente performanti. Il

¹⁰Articolo 6(1) e (4) della legge n. 13/2003 del 21 marzo 2003, come modificata dal Decreto Legge n. 133/2012 del 27 giugno 2012.

Parlamento ha poi invitato gli Stati membri a garantire un numero sufficiente di operatori sanitari formati o specializzati nel controllo e nella prevenzione delle infezioni nonché l'igiene ospedaliera, a favore di un approccio più incentrato sul paziente.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Si possono escludere dai donatori di sangue gli omosessuali solo se si dimostri un rischio effettivo di contrarre gravi malattie infettive e non vi siano altri modi di fronteggiarlo

Nella sentenza del 29 aprile 2015, *Geoffrey Léger*, la Corte ha affermato che l'esclusione permanente dalla donazione di sangue per gli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso può, alla luce della situazione esistente in Francia, essere giustificata. Occorre dimostrare che esiste, per tali persone, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive, come l'HIV, e che non sono disponibili tecniche efficaci di ricerca o metodi atti ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi dell'esclusione.

Il potenziale difetto di un dispositivo medico impone la sostituzione di tutti i prodotti dello stesso modello

La Corte è intervenuta nelle cause riunite del 5 marzo 2015, *AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse, Betriebskrankenkasse RWE*, in materia di dispositivi medici, affermando che qualora presentino un potenziale difetto, tutti i prodotti dello stesso modello possono essere qualificati come difettosi. Il fabbricante di tali dispositivi difettosi deve rimborsare i costi connessi alla sua sostituzione, in quanto tale sostituzione è necessaria per ripristinare il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Sull'obbligo di garantire prestazioni sanitarie essenziali a uno straniero soggetto ad espulsione

Nella sentenza del 18 dicembre 2014, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida*, la Corte ha affermato che la direttiva 2008/115/CE e gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si oppongono ad una normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale lo Stato membro è tenuto a rinviarne l'allontanamento in seguito alla proposizione del ricorso.

Tutela dell'ambiente (articolo 37)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sanzionata l'inesatta applicazione della direttiva "rifiuti"

Con la sentenza del 16 luglio 2015, *Commissione europea c. Italia*, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 20 milioni di euro ed una penalità di 120 000 euro per ciascun giorno di ritardo a causa dell'inesatta applicazione della direttiva «rifiuti»

(2006/12/CE) in Campania. La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento dell'Italia nella sentenza C-297/08, del 2010.

Sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque

Nella sentenza dell'1 luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, la Corte ha affermato che gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, si applicano a progetti come l'incremento di profondità di un fiume navigabile: la direttiva osta all'autorizzazione di un progetto che possa provocare qualunque deterioramento dello stato del corpo idrico interessato.

Protezione dei consumatori (articolo 38)

Corte di giustizia dell'Unione europea

L'etichetta dei prodotti alimentari non deve indurre in errore i consumatori

Nella sentenza del 4 giugno 2015, *Teekanne*, la Corte ha affermato che l'etichettatura di un prodotto alimentare non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente dal prodotto. L'elenco degli ingredienti, anche se esatto ed esaustivo, può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l'impressione errata o equivoca risultante dall'etichettatura.

Responsabilità del produttore per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna

Con la sentenza del 4 giugno 2015, *Faber*, la Corte ha chiarito le norme relative alla tutela dei consumatori in materia di vendita e di garanzie dei beni al consumo, affermando che si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero al momento della consegna.

Due sentenze sugli obblighi di informazione delle imprese di assicurazione

Nella sentenza del 29 aprile 2015, *Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen*, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono imporre alle imprese di assicurazione sulla vita di comunicare ai clienti informazioni diverse da quelle elencate nella direttiva; tuttavia, le imprese di assicurazione devono poter identificare tali informazioni supplementari con sufficiente prevedibilità.

Nella sentenza del 23 aprile 2015, *Jean-Claude Van Hove*, la Corte ha affermato che un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche.

Due sentenze in tema di clausole abusive nei contratti con i consumatori

Nella sentenza del 12 febbraio 2015, *Baczó e Vizsnyiczai*, la Corte ha affermato che la direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non si oppone ad una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l'invalidità di un contratto d'adesione, non è competente a conoscere della domanda diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali contenute nel contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la

competenza al giudice locale rende eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Nella sentenza del 15 gennaio 2015, *Birutė Šiba*, la Corte ha affermato che la predetta direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si applica anche ai contratti standard di servizi di assistenza legale stipulati da un avvocato con una persona fisica per la difesa dei suoi interessi.

CITTADINANZA

Gli otto articoli del capitolo "cittadinanza" riguardano specifici diritti dei cittadini europei: il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali, il diritto a una buona amministrazione, il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni europee, di rivolgersi al Mediatore, il diritto di petizione, la libertà di circolazione e di soggiorno, la tutela diplomatica e consolare.

Diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo (articolo 39)

Corte di giustizia dell'Unione europea

E' ammissibile l'interdizione dal diritto di voto a tempo indeterminato in relazione alla gravità del reato

Nella sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, la Corte ha affermato che uno Stato membro può mantenere per alcuni dei suoi cittadini un'interdizione a tempo indeterminato dal diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo. Stante la natura, la gravità del reato e la durata della pena, tale interdizione è stata considerata proporzionata.

Corti nazionali

Repubblica Ceca

Non viola il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo una soglia di sbarramento del 5%

L'Ústavní soud (Corte suprema della Repubblica Ceca), con sentenza del 19 maggio 2015, ha sancito la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento del 5% prevista dall'articolo 47 della legge 62/2003 sulle elezioni per il Parlamento europeo.

Suffragio diretto, universale e libero (articolo 39)

Corte europea dei diritti umani

Illegittima una normativa che impedisce a una minoranza di presentarsi alle elezioni

Con sentenza del 21 aprile 2015, Danis e Association of Ethnic Turks c. Romania, la Corte ha ritenuto che una modifica tardiva della legislazione elettorale romena violava il diritto di un'associazione rappresentativa di una minoranza turca di presentarsi alle elezioni.

Violato il diritto di voto dei detenuti nelle prigioni britanniche

Con sentenza di Comitato¹¹ del 10 febbraio 2015, *McHugh e altri c. Regno Unito*, la Corte ha condannato il Regno Unito perché ai detenuti nelle prigioni britanniche non era stato consentito di esercitare il diritto di voto.

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (articolo 40)

Corti nazionali

Lettonia

La *Satversmes Tiesa* (Corte suprema), con sentenza del 5 febbraio 2015, ha sancito la legittimità costituzionale della *Law on Elections of the Republic City Council and Municipality Council*, nella parte in cui proibisce ad associazioni elettorali (che non sono partiti politici registrati) di presentare candidati nelle municipalità in cui il numero di residenti sia superiore a 5.000, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Diritto di accesso ai documenti (articolo 42)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Non può essere negato alla parte in causa l'accesso integrale agli studi sulla conformità delle normative nazionali al diritto dell'UE

Con la sentenza del 16 luglio 2015, *Client Earth c. Commissione europea*, la Corte ha annullato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva ammesso che la Commissione europea potesse negare alla parte in causa, sulla base di una presunzione generale, l'accesso integrale agli studi relativi alla conformità delle normative di diversi Stati membri con il diritto ambientale dell'Unione, non acquisiti al fascicolo relativo alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento.

Non sono accessibili al pubblico i documenti scambiati fra la Commissione e un'Autorità nazionale nell'ambito di un procedimento di infrazione delle norme sulla concorrenza

Nella sentenza del 12 maggio 2015, *Unión de Almacenistas de Hierros de España c. Commissione europea*, il Tribunale ha affermato che i documenti scambiati tra la Commissione e un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'ambito di un procedimento d'infrazione alle norme sulla concorrenza non sono, in linea di principio, accessibili al pubblico perché la loro divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate e agli obiettivi delle attività di indagine.

L'accesso alle memorie degli Stati membri nei procedimenti davanti alla Corte è soggetto alle regole generali sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni europee

Il Tribunale, nella sentenza del 27 febbraio 2015, *Patrick Breyer c. Commissione*, ha statuito che la Commissione non può rifiutare in modo automatico l'accesso alle memorie degli Stati membri nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia con la motivazione che si

¹¹ Un Comitato di tre giudici è abilitato a pronunciarsi sul merito di un ricorso, a norma dell'art. 26 della CEDU quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

tratta di documenti giurisdizionali. La decisione sulla domanda d'accesso deve essere adottata sulla base del regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Libertà di circolazione, libertà di soggiorno (articolo 45)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sul riconoscimento dei diplomi di altri Stati membri

Nella sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, la Corte ha affermato che l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che si applica a una situazione in cui il cittadino di uno Stato membro, ivi residente e occupato, sia titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere l'iscrizione a un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale del primo Stato membro. La Corte ha poi precisato che l'articolo 45 TFUE osta a che la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un suo cittadino, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.

Libera circolazione dei lavoratori e questioni fiscali

Nella sentenza del 18 giugno 2015, Kieback, la Corte ha affermato che uno Stato membro può, ai fini dell'imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato durante parte dell'anno considerato, rifiutare di concedere a tale lavoratore un'agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l'essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell'intero anno considerato.

Nella sentenza del 24 febbraio 2015, C.G. Sopora, la Corte ha affermato che il diritto dell'UE non osta ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di iniziare un'attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di un vantaggio fiscale consistente nell'esenzione forfettaria di un'indennità per spese extraterritoriali fino al 30% della base imponibile, a condizione che tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l'esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.

Libertà di soggiorno di cittadini dell'UE e patenti di guida

Nella sentenza del 21 maggio 2015, Andreas Wittmann, la Corte ha precisato che un provvedimento, con il quale lo Stato membro di residenza di una persona ordina di non rilasciargli per un periodo determinato una nuova patente di guida, impedisce il riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo.

Nella sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, la Corte ha affermato che uno Stato membro, nel cui territorio temporaneamente soggiorna il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, può rifiutare di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l'inidoneità alla guida di veicoli a motore. La Corte ha poi aggiunto che lo Stato membro che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida è competente a stabilire i requisiti che il titolare della patente deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.

Libertà di soggiorno di cittadini di Stati terzi: a) regolari

Il contributo previsto dalla normativa italiana per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sproporzionato

In caso di cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, la Corte ha affermato nella sentenza del 2 settembre 2015, CGIL e INCA, che il contributo da pagare (di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200) previsto dalla normativa italiana per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno è sproporzionato ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Per la richiesta di ricongiungimento familiare può essere previsto un esame di integrazione civica, purché le sue modalità non rendano impossibile o eccessivamente difficile il diritto al ricongiungimento

Riguardo ai cittadini di paesi terzi che si trovano in modo regolare nel territorio di uno Stato membro, la Corte ha affermato nelle sentenze del 4 giugno 2015, P e S, e del 9 luglio 2015, K e A, che gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo o che desiderino chiedere il ricongiungimento familiare, l'obbligo di superare un esame di integrazione civica. Tuttavia, le modalità di applicazione di tale obbligo non devono essere tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva relativa ai soggiornanti di lungo periodo o tali da rendere l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare impossibile o eccessivamente difficile.

I diritti dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE

Nella sentenza del 16 luglio 2015, Singh e altri, la Corte ha affermato che il cittadino del paese terzo, coniuge di un cittadino dell'UE che risieda in uno Stato membro diverso dal suo, non può più fruire del diritto di soggiorno in tale Stato qualora il cittadino dell'Unione lo lasci prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio.

Nella sentenza del 18 dicembre 2014, McCarthy e altri, la Corte aveva affermato che il Regno Unito non poteva condizionare il diritto di ingresso di un cittadino di uno Stato terzo al previo ottenimento di un visto, qualora egli fosse titolare di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Libertà di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi: b) irregolari

E' lecita una sanzione detentiva per chi trasgredisce un precedente divieto di ingresso

Nella sentenza del 1° ottobre 2015, Skerdjan Celaj, la Corte ha affermato che la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non osta, in linea di principio, alla normativa

di uno Stato membro che commina una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo che entri nel suo territorio trasgredendo un precedente divieto d'ingresso.

Non si può presupporre che il cittadino di un Paese terzo che soggiorni irregolarmente costituisca un pericolo per l'ordine pubblico per aver commesso un reato o per il sospetto di averlo commesso

Nella sentenza 11 giugno 2015, Z. Zh., la Corte ha affermato che la direttiva "rimpatri" (2008/115/CE) osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene che il cittadino di un paese terzo che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro costituisca un pericolo per l'ordine pubblico soltanto perché sospettato di avere commesso un fatto punibile come reato secondo il diritto nazionale o per aver subito una condanna penale per un fatto del genere. La Corte ha però aggiunto che altri elementi, quali la gravità e la natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, la circostanza che detto cittadino fosse in procinto di lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi quando è stato fermato dalle autorità nazionali, possono essere rilevanti nel valutare se tale cittadino costituisca un pericolo per l'ordine pubblico. Il ricorso alla possibilità, offerta dalla direttiva, di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria quando il cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo esame degli elementi che sono già stati esaminati per constatare la sussistenza di siffatto pericolo. Qualsiasi normativa o prassi di uno Stato membro in materia deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia compatibile con i diritti fondamentali di tale cittadino.

GIUSTIZIA

I quattro articoli del capitolo "giustizia" riguardano: il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*).

Giustizia (articolo 47): accesso, effettività

Corte europea dei diritti umani

L'eccessiva incertezza giurisprudenziale vanifica il diritto alla giustizia

Con sentenza del 30 luglio 2015, *Ferreira Santos Pardal c. Portogallo*, la Corte ha condannato il Portogallo per l'abnorme incertezza giurisprudenziale riguardo all'interpretazione divergente della Corte Suprema quanto all'ammissibilità di un'azione di responsabilità civile contro lo Stato, tanto da vanificare un razionale esame della domanda del ricorrente: il rigetto della stessa da parte della Corte era contrario alla sua giurisprudenza costante in materia.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sull'obbligo di rinvio pregiudiziale e la responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale

Con la sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, la Corte ha precisato la portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte da parte di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno. Più in particolare, la Corte ha affermato che il giudice nazionale è tenuto a sottoporle una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione della nozione di "trasferimento di uno stabilimento", qualora vi siano decisioni divergenti di giudici di grado inferiore relative all'interpretazione di tale nozione e ricorrenti difficoltà d'interpretazione della medesima nei vari Stati membri. Ha poi aggiunto che il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione commessa da un organo giurisdizionale, contro le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno, contrastano con una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l'annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso.

I cittadini hanno il diritto di impugnare qualsiasi provvedimento relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione

Con la sentenza del 28 aprile 2015, *T & L Sugars e Sidul Açúcares c. Commissione*, la Corte ha respinto l'impugnazione delle ricorrenti affermando che esse non erano direttamente interessate dai regolamenti impugnati. La Corte ha precisato che il controllo giurisdizionale del rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è garantito non soltanto dalla Corte, ma anche dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Nell'ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione di portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo. Ne consegue che il rinvio

pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell'Unione. Spetta dunque agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. I soggetti diversi dai destinatari di un provvedimento non possono impugnarlo a meno che esso li riguardi individualmente a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li qualifica in modo analogo ai destinatari.

Sull'effettività della tutela giurisdizionale

Nella sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba c. Consiglio, la Corte ha respinto l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale e ha ricordato che l'effettività del controllo giurisdizionale garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea esige che, nell'ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere il nome di una persona nell'elenco di quelle sottoposte a misure restrittive, il giudice dell'Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida.

Corti nazionali

Spagna

E' illegittima l'applicazione di una disposizione di diritto interno in violazione del principio del primato del diritto dell'Unione

Il Tribunal Constitucional, con sentenza del 5 novembre 2015, ha riconosciuto una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva per la mancata applicazione, da parte del tribunale di primo grado, di una norma comunitaria già esaminata dalla Corte di giustizia in un contesto materialmente identico. Secondo la Corte, la mancata applicazione del diritto dell'Unione, senza fornire motivazioni riguardo all'opportunità o meno di porre una nuova questione pregiudiziale al giudice europeo, ha condotto anche ad una violazione del principio del primato del diritto dell'Unione rispetto al diritto interno.

Giustizia (articolo 47): processo equo

Corte europea dei diritti umani

L'impossibilità di interrogare i testimoni a carico rende non equo l'intero procedimento

Nel condannare la Germania per violazione del diritto all'equo processo la Corte europea, con sentenza di Grande camera del 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, ha ricordato i criteri che presiedono al vaglio d'equità del procedimento penale nel caso dei cosiddetti testi assenti: occorre verificare se vi fosse stato un valido motivo per rinunciare all'escussione in giudizio dei dichiaranti; se la pronuncia di condanna fosse stata fondata unicamente, o in modo determinante, su tale tipo di prova e, in caso affermativo, se fossero ravvisabili sufficienti fattori atti a sopperire al *deficit* difensivo. La Corte ha anche precisato che il mancato soddisfacimento di ciascun singolo criterio non sembra ormai di per sé sufficiente a determinare l'iniquità dell'intero procedimento, ma un fattore da soppesare. Nel caso in esame, la Grande Camera, rovesciando la pronuncia di prima istanza, ha ravvisato l'iniquità del procedimento a carico del ricorrente, condannato per rapina ai danni di due prostitute, uniche

testimoni oculari dei fatti, le quali, ascoltate dal giudice nella fase investigativa, avevano fatto ritorno al proprio paese, rifiutando di rendere ulteriori dichiarazioni: nonostante vi fossero residue prove a carico, la Corte ha ritenuto che la mancata garanzia del contraddittorio nella fase d'indagine - quando l'autorità era al corrente del rischio d'irripetibilità - avesse pregiudicato la complessiva equità processuale.

Necessario adottare soluzioni alternative se non può essere eseguito un provvedimento di restituzione

Con sentenza del 21 luglio 2015, *Cingilli Holding A.Ş. e Cingilloğlu c. Turchia*, la Corte ha ritenuto che le autorità turche avevano il dovere di esaminare soluzioni alternative dal momento che il provvedimento giudiziario di *restitutio in integrum* - all'esito di una causa riguardante la vendita illegale di una banca privata - era risultato impossibile da eseguire.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sul diritto all'interpretazione, alla traduzione e all'informazione nei procedimenti penali

Nella sentenza del 15 ottobre 2015, *Covaci*, la Corte ha affermato che la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, non osta ad una normativa nazionale, la quale, nell'ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest'ultima lingua, a meno che le autorità competenti non ritengano che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, non contrasta con una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento penale, imponga all'imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente *in toto* del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

Regole diverse nel processo civile e in quello amministrativo

Nella sentenza del 6 ottobre 2015, *Târşia*, la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non si oppone alla irrevocabilità di una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un'interpretazione del diritto dell'Unione accolta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea successivamente alla data in cui tale decisione è divenuta definitiva. E ciò sebbene una siffatta possibilità sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell'Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

Violazione del diritto a un equo processo in caso di utilizzo in un processo penale di ispezioni e sequestri condotti a norma della legislazione sulla concorrenza

Su ricorso di due società francesi riguardante il sequestro di *files* e documenti subito durante le ispezioni delle loro sedi, nel corso di indagini su un patto di concorrenza sleale fra le due società, la Corte europea, con sentenza del 2 aprile 2015, *Vinci Construction e GTM genio civile e servizi c. Francia*, ha condannato la Francia per aver violato il diritto ad un equo processo sotto due profili: perché il codice commerciale francese non consente l'impugnativa contro i sequestri se non per ragioni squisitamente formali (già in passato la Corte di Strasburgo aveva

condannato la Francia per tale vuoto legislativo), sia per aver violato il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza (articolo 8 CEDU) perché molte delle email sequestrate nelle sedi societarie erano dirette ai legali delle società stesse e di nessun interesse per le indagini, senza che fosse stato possibile ottenere il loro stralcio e la restituzione alle società. La Corte europea ha deciso di statuire sul punto una *regula iuris* in tema di rimedi effettivi contro i sequestri: laddove è eccepito in maniera motivata ad un giudice che sono stati sequestrati alcuni documenti, specificatamente individuati, estranei alle indagini o coperti da segreto professionale, il giudice deve condurre un esame approfondito e un controllo specifico di proporzionalità sui quei documenti e pronunciarsi sulla loro sorte ordinandone, se del caso, la restituzione.

Giustizia (articolo 47): processo pubblico

Corti nazionali

Italia

La Corte costituzionale italiana dichiara incostituzionali norme del codice di procedure contrastanti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di pubblicità del processo

La sentenza della Corte costituzionale del 15 giugno 2015 n.109/2015, ha dichiarato incostituzionali alcune norme del codice di procedura penale (gli articoli 666, comma 3, 667, comma 4, e 676) in materia di pubblicità di talune procedure che si svolgono in camera di consiglio, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani.

La sentenza della stessa Corte del 5 giugno 2015, n.97/2015, ha dichiarato incostituzionali, per contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, altre norme del codice di procedura penale (gli articoli 666, comma 3, e 678, comma 1) nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

Giustizia (articolo 47): diritto a farsi consigliare, difendere e rappresentare

Corte europea dei diritti umani

Illegittimo il procedimento in assenza del difensore d'ufficio

La sentenza del 9 aprile 2015, *Vamvakas c. Grecia*, ha affermato che la Corte di cassazione greca non aveva assicurato il rispetto effettivo del diritto alla difesa, rigettando il ricorso per l'assenza all'udienza dell'avvocato nominato d'ufficio.

Giustizia (articolo 47): patrocinio a spese dello Stato

Corte europea dei diritti umani

Il diritto russo deve prevedere l'assistenza gratuita per chi non ha mezzi

Con sentenza del 19 novembre 2015, Mikhaylova c. Russia, la Corte ha affermato che il diritto russo avrebbe dovuto prevedere un'assistenza giuridica gratuita a una pensionata nel corso dei procedimenti aperti contro di lei per aver partecipato a una manifestazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Il patrocinio a spese dello Stato non è sempre necessario se l'interessato possiede competenze giuridiche

Nella sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau c. Consiglio, la Corte ha respinto il ricorso ritenendo che la domanda di gratuito patrocinio redatta dal ricorrente fosse chiara, precisa e giuridicamente argomentata, il che provava che questi possedeva competenze giuridiche.

Corti nazionali

Regno Unito

Le difficoltà di accesso al gratuito patrocinio violano il diritto di accesso alla giustizia

L'England and Wales High Court, con sentenza del 15 luglio 2015, dichiara che l'eccessiva complessità e rigidità delle norme in materia di accesso al *Legal Aid* in circostanze eccezionali rendono tali previsioni in contrasto con gli standard CEDU sul diritto di accesso alla giustizia.

Presunzione di innocenza (articolo 48)

Corte europea dei diritti umani

Viola il diritto alla presunzione di innocenza una dichiarazione sulla colpevolezza dell'imputato proveniente dalla magistratura

La Corte europea, con la sentenza del 21 luglio 2015, Neagoe c. Romania, ha ritenuto che la dichiarazione resa prima della sentenza, da un portavoce della giurisdizione romena, riguardo la colpevolezza del ricorrente, aveva leso il diritto alla presunzione di innocenza.

Diritto penale (articolo 49): principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege)

Corte europea dei diritti umani

E' illecita la detenzione di sospetti di attività terroristiche senza specifiche accuse

Con sentenza del 20 ottobre 2015, Sher e altri c. Regno Unito, la Corte ha ritenuto che le giurisdizioni britanniche non hanno assicurato un giusto equilibrio tra la lotta al terrorismo e le garanzie dei diritti procedurali dei sospettati: i ricorrenti erano stati infatti detenuti tredici giorni e poi liberati senza essere formalmente imputati, e le due volte che erano stati portati dinanzi al Tribunale, questo aveva solo prolungato la detenzione senza formulare accuse concrete.

Viola il principio di legalità una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa non previsto come reato prima dei fatti giudicati

Con sentenza del 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*, la Corte ha affermato che i principi di non retroattività e di prevedibilità della legge penale non sono stati rispettati nel caso in questione perché il concorso esterno in associazione mafiosa non costituiva un reato al momento in cui i fatti sono stati commessi.

Diritto penale (articolo 49): proporzionalità delle pene

Corte di giustizia dell'unione europea

La normativa italiana sulla prescrizione delle gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto impedisce di infliggere sanzioni effettive e il giudice deve disapplicarla se impedisce di rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione

Nella sentenza dell'8 settembre 2015, *Taricco e altri*, la Corte ha affermato che una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato, la quale prevedeva che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'UE, qualora tale normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Il giudice nazionale è tenuto, all'occorrenza, a disapplicare le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dal diritto dell'UE.